

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 9 giugno 2026, n. 425

Programma Nazionale Just Transition Fund 21-27. Piano Territoriale Provincia di Taranto. Azione 2.6 – Avviso pubblico “Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione Taranto (MiniPIA Taranto)” - Approvazione modifiche e integrazioni.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti:

- lo Statuto della Regione Puglia approvato con L.R. 7/2004 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale”;
- la DGR n. 3261 del 28.07.1998 in materia di “Separazione delle attività di direzione politica da quella amministrativa”, con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. in materia di “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e ss.mm.ii. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 161 del 22.02.2008 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 1444 del 30.07.2008;
- l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la DGR n. 1974 del 07.12.2020 avente ad oggetto: “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” “ e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 685 del 26.04.2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico all’avv. Gianna Elisa Berlingerio, nonché i successivi provvedimenti di proroga nn. 598/2024, 613/2024, 854/2024, DGR n. 932 del 28/06/2024, n. 1409 del 15/10/2024, n. 1 del 10/01/2025 e n. 309 del 17/03/2025;
- la DGR n. 477 del 15/04/2024 avente ad oggetto: “D.G.R. 28 Luglio 2021, n. 1289 - Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 Gennaio 2021, n.22 - Modello MAIA 2.0 - Aggiornamento funzioni delle Sezioni di Dipartimento in attuazione della DGR 282/2024”;
- la D.G.R. n. 309 del 17/03/2025, recante “Incarichi di Direttore di Dipartimento, Segretario Generale della Presidenza e Responsabile della Struttura Comunicazione Istituzionale: ulteriore proroga. Avvio procedura definizione obiettivi individuali dell’anno 2025 per Direttori e figure equiparate.”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii., riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell’art.8, comma 4 del D.P.G.R. n. 22/2021, nella quale, tra le altre, è

istituita la Sezione Competitività;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 e ss.mm.ii. di attuazione della D.G.R. n.1289/2021, ovvero di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 e ss.mm.ii. di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Competitività al Dirigente dott. Giuseppe Pastore;
- la DGR 556/2022 con cui si è provveduto a confermare il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, quale Autorità di Gestione del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027;
- l'A.D. n. 23 del 19/06/2024 con il quale il Dipartimento Personale e Organizzazione ha affidato al Dott. Giuseppe Pastore l'incarico *ad interim* del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 582 del 30/04/2025 recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii. . Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.";
- la D.D. n. 6 del 29 maggio 2026 del Dipartimento Personale e Organizzazione di "proroga al 30 settembre 2026 degli incarichi di dirigente di Servizio in scadenza al 31 maggio 2026, nonché quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 683 del 26 maggio 2026";
- la Legge Regionale 15 Giugno 2023, n. 18 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti";
- la D.G.R. n. 1093 del 31/07/2023, recante "Controlli interni di regolarità amministrativa in fase successiva. Modifiche agli articoli 18 e 19 delle Linee guida sul Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia approvate con D.G.R. n. 1374 del 23 luglio 2019 e agli articoli 13 e 14 del Modello Organizzativo denominato MAIA 2.0 approvato con D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397 di adozione delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia";
- la D.G.R. n. 50 del 29.01.2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 della Regione Puglia – Aggiornamento per l'anno 2025. Adozione.";
- la D.G.R. n. 1700 del 10/11/2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 della Regione Puglia. Adozione.";
- la D.D. n. 11 del 12/12/2025 della Sezione Affari Istituzionali, Prevenzione della corruzione, Trasparenza e Privacy, che ha adottato il modello operativo regionale per l'attuazione e verifica del rispetto del c.d. divieto di pantouflage (art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 e art. 21 D.lgs. n. 39/2013) ed istituzionalizzato il 'Tavolo tecnico Pantouflage', in linea con il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 15 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e con le disposizioni del vigente PIAO 2023-2025 della Regione Puglia tendenti a garantire il rispetto del divieto di pantouflage, nonché le connesse sanzioni previste per i soggetti che violino le previsioni dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- la D.G.R. 15 Settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024, avente ad oggetto: "*Valutazione di impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*";
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011" e ss.mm.ii. , recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009;
- la Legge regionale n. 18 del 27 ottobre 2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la Legge regionale n. 19 del 27 ottobre 2025 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028";
- la D.G.R.n. 1818 del 19 novembre 2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.";

Visti altresì:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016);
- il Regolamento (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/ del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, d'ora in avanti Regolamento JTF, che istituisce il Fondo per una Transizione Giusta (Just Transition Fund), ossia un nuovo strumento finanziario nel quadro della politica di coesione che mira ad aiutare i territori nelle sfide socio-economiche legate alla transizione verso la neutralità climatica, offrendo un sostegno mirato nel periodo 2021-2027 nelle regioni più colpite, al fine di attenuare l'impatto socioeconomico della transizione, integrando le altre azioni del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 ("AP") che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei Fondi Comunitari, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che include tra i Programmi previsti il Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 (di seguito indicato anche solo come 'Programma') a titolarità della già Agenzia per la Coesione Territoriale;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)9764 del 16 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il summenzionato Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027, comprensivo dei Piani Territoriali per una transizione giusta, attribuendo alla Regione Puglia la responsabilità dell'attuazione delle Azioni della Priorità 2 del PN "Sostegno alla transizione della Provincia di Taranto" e del relativo Piano Territoriale (PT) della Provincia di Taranto;
- la decisione di esecuzione C (2026) 1971 di modifica del PN;
- il decreto del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud Ufficio V "Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale" del 13 febbraio 2025 che approva, nell'ambito del JTF ITALIA 2021-2027, il Piano Esecutivo di Taranto PT JTF- Provincia di Taranto;
- gli indirizzi della strategia di specializzazione S3 "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" - Smart Puglia 2030 - (d'ora in avanti S3), approvata dalla Giunta regionale il 27 aprile 2022 con deliberazione n. 569 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2022;
- gli indirizzi della "Carta dei diritti fondamentali dell'UE e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP)";
- l'approvazione di "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" previsti nel Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027, versione 2, in data 24 luglio 2023, e, in particolare, i criteri di selezione delle operazioni declinati per singola azione prevista nell'ambito della Priorità 2 - Sostegno alla transizione della Provincia di Taranto e della Priorità 3 – Assistenza tecnica del Programma.

Considerato che:

- l'Atto di delega all'Organismo Intermedio, conformemente al disposto di cui al par. 3, secondo periodo, dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, è costituito da apposita Convenzione sottoscritta dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Intermedio in data 05/10/2023, che individua le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione tra quelle indicate agli articoli da 72, 73, 74 e 75 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- in forza della suddetta Convenzione l'Organismo Intermedio è responsabile, tra l'altro, della selezione

delle operazioni, della gestione del Piano Territoriale della Provincia di Taranto, nonché dell'esecuzione, sotto la supervisione e il coordinamento dell'AdG, delle verifiche di gestione a norma dell'art. 74, par. 1, lett. a), e par. 2, del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

- con Determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 188 del 29/07/2024 è stato approvato il Manuale dell'organizzazione e delle procedure (MOP) dell'Organismo Intermedio Puglia che riporta la descrizione e rappresentazione puntuale dell'organizzazione, delle funzioni e di tutte le procedure dell'OI necessarie allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 5 dell'atto di delega, prevedendo l'applicazione per analogia delle procedure operative standard del PR FESR FSE+ 2021-2027, al fine di agevolare l'attività amministrativa di tutte le strutture coinvolte;
- in particolare, il suddetto Manuale prevede, tra l'altro, che "Le strutture esterne alla Sezione Programmazione Unitaria che sono investite di responsabilità nell'ambito del PN JTF, in analogia al ruolo che svolgono sul PR, come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1327/2023 sono: [...] le società in house Puglia Sviluppo e Innovapuglia, di cui l'OI può avvalersi per lo svolgimento di alcune fasi procedurali inerenti le procedure di selezione/gestione degli avvisi afferenti gli aiuti di Stato";

Considerato inoltre che:

- nell'ambito della priorità 2 "Sostegno alla Transizione della Provincia di Taranto" del PN JTF, al Piano territoriale di Taranto sono stati destinati 796 M€ che si articolano in otto azioni finalizzate, tra cui l'azione 2.6 intesa a promuovere lo sviluppo imprenditoriale, creazione di impresa e investimenti produttivi;
- l'art. 8, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1056/2021 prevede, con riferimento all'ambito di applicazione del sostegno, che il JTF possa sostenere, tra l'altro, a) investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le microimprese e le start-up, finalizzati alla diversificazione, alla modernizzazione e alla riconversione economica, e b) investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza, che portino alla creazione di posti di lavoro; c) investimenti in attività di ricerca e innovazione, anche da parte di università e organizzazioni di ricerca pubblici, e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate; d) investimenti nella messa in opera di tecnologia nonché in sistemi e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, comprese le tecnologie di stoccaggio dell'energia, e nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; e) gli investimenti nelle energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti, e nell'efficienza energetica, anche al fine di ridurre la povertà energetica; h) investimenti nella digitalizzazione, nell'innovazione digitale e nella connettività digitale; j) investimenti per il potenziamento dell'economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio; k) sviluppo e riconversione delle competenze professionali dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro;
- il Piano Esecutivo della Provincia di Taranto approvato con Decreto dell'Ufficio V del DPCOE n. 08/2025 comprende, tra le altre, l'Azione 2.6 'Sviluppo imprenditoriale, creazione d'impresa e investimenti produttivi', che intende rispondere al peggioramento del contesto occupazionale nell'area e al disagio sociale derivanti dalla crisi delle imprese locali interessate dagli effetti della transizione energetica;
- le linee di intervento incluse in questa linea di azione consentono di promuovere anche incubazione, sostegno a spin off, spin out e startup; tale Azione verrà realizzata attraverso una serie di avvisi pubblici dedicati al territorio, coerenti con gli obiettivi del PN JTF, rivolti alle diverse tipologie di imprese che intendono investire in Provincia di Taranto, utilizzando gli strumenti di incentivazione che la Regione sta promuovendo a valere sul PR FESR FSE+ 2021-2027 ma che saranno dedicati esclusivamente al territorio ammissibile sul JTF in aggiunta alle predette iniziative regionali;
- gli avvisi pubblici suddetti sono i seguenti: "Programmi Integrati di Agevolazione (P.I.A.)", "Mini P.I.A.", "N.I.D.I.", "TecnoNidi";
- la disposizione a fondamento della delega di funzioni e di poteri in capo a Puglia Sviluppo S.p.A. è rappresentata dall'art. 105 della Legge Regionale n. 37/2023, a mente della quale "1. [...] Per l'attuazione

delle politiche regionali di sviluppo finanziate da fondi europei e nazionali, la Regione delega le funzioni di organismo intermedio e di soggetto attuatore alla società in house Puglia Sviluppo S.p.A. [...].”

Considerato altresì:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1327 del 28 settembre 2023 con cui si è preso atto dell'individuazione della Struttura speciale “Autorità di gestione del PR FESR FSE+ 2021-2027” quale Organismo Intermedio del PN JTF, nella persona dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+21-27 e ha stabilito di applicare, per quanto pertinente, il sistema di governance del PR FESR FSE+ 2021-2027 definito con DGR 609/2023, all'attuazione del PN JTF – Piano territoriale di Taranto, attribuendo ai Dipartimenti competenti per materia la gestione delle procedure che saranno attuate, secondo quanto definito nel Sistema di gestione e Controllo dell'Organismo Intermedio;
- le funzioni delegate ai sensi dell'art. 71, par. 3, del citato Regolamento (UE) 2021/1060, agli Organismi Intermedi e oggetto di specifiche convenzioni firmate con l'Autorità di Gestione del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 e, nello specifico, la Convenzione sottoscritta dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Intermedio Regione Puglia (Atto di delega), in data 05.10.2023;
- la suddetta convenzione sottoscritta dall'Autorità di Gestione del PN JTF e dall'Organismo Intermedio che individua le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione tra quelle indicate agli articoli dal 72 al 75 del Reg. (UE) 2021/1060 ed in particolare, in merito alla:
 - selezione delle operazioni;
 - gestione del Piano Territoriale della Provincia di Taranto;
 - sistema elettronico per lo scambio di dati;
 - adempimenti in materia di trasparenza, comunicazione e visibilità di cui agli artt. 47, 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060 e al relativo Allegato IX;
 - contributo al sostegno al lavoro del Comitato di Sorveglianza.
- la determinazione del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 00188 del 29/07/2024 che ha approvato il Manuale dell'organizzazione e delle procedure (MOP) dell'Organismo Intermedio Puglia che riporta la descrizione e rappresentazione puntuale dell'organizzazione, delle funzioni e di tutte le procedure dall'OI per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 5 dell'atto di delega;
- La D.G.R. n. 400 del 31/03/2025, con la quale la Regione Puglia ha preso atto del Decreto dell'Autorità di Gestione del PN JTF Italia 2021-2027 – DPC U5-008/2025 di approvazione del Piano esecutivo del Piano territoriale Provincia di Taranto, in particolare, ha designato le Strutture regionali indicate e dettagliate nel Piano esecutivo quali responsabili delle procedure o dei progetti ivi individuati: nello specifico alla Sezione Competitività è stata affidata la responsabilità delle procedure codificate con sub 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4;
- in particolare, l'azione 2.6 “Sviluppo imprenditoriale, creazione di impresa e investimenti produttivi”, coerente con il Reg.1056/2021, art. 8.2, lett. a), b), m), intende rispondere al peggioramento del contesto occupazionale nell'area e al disagio sociale derivanti dalla crisi delle imprese locali interessate dagli effetti della transizione energetica del territorio di Taranto;

Considerato altresì che:

- alla luce della natura degli interventi da realizzare nell'ambito dell'Azione 2.6 del PN JTF 2021/2027 e ai sensi dell'art. 105 della Legge Regionale n. 37/2023, con DGR n. 854 del 19.06.2025 la Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di Organismo Intermedio della Regione Puglia per il Fondo Just Transition Fund, ha designato la Società in house Puglia Sviluppo S.p.A. quale soggetto delegato per l'attuazione degli avvisi pubblici di cui all'Azione 2.6 del PN JTF 2021/2027, così da assicurare anche nell'ottica della complementarietà con le medesime attività svolte sul PR FESR-FSE+ 2021/2027, modalità più efficaci e performanti per il raggiungimento dei risultati attesi;
- con D.G.R. del 27/06/2025, n. 916, sono state approvate la Scheda di pre-informazione relativa all'avviso “MiniPIA Taranto” (Allegato A), la Scheda di pre-informazione relativa all'avviso “PIA Taranto”(Allegato

B), gli elenchi delle premialità previste dagli Avvisi “MiniPIA Taranto” e “PIA Taranto” e gli Elenchi dei Codici ATECO ammissibili relativi agli Avvisi “MiniPIA Taranto” e “PIA Taranto”;

- con il medesimo atto giuntale è stata, altresì, autorizzata la variazione di bilancio per dare copertura ai suddetti avvisi ed è stato autorizzato il Dirigente della Sezione Competitività a porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali, ivi inclusa l’approvazione con atto dirigenziale del testo dell’avviso pubblico “Programmi Integrati di Agevolazione Taranto (PIA Taranto)”, nonché ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale del presente provvedimento a valere sull’Azione 2.6 del PN JTF Italia 2021-2027, la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- la D.G.R. n. 474 del 21/04/2026, con la quale la Regione Puglia ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2026) 1971 e ha conseguentemente adeguato il sistema di governance del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027;
- la D.D. n. 419 del 01/07/2025, pubblicata sul BURP n. 4 straord. del 04/07/25, con si è proceduto ad approvare e pubblicare l’avviso pubblico “Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione per micro e piccole imprese Taranto (MiniPIA Taranto)” e i relativi n. 5 allegati, nonché a disporre l’accertamento di entrata e la prenotazione di impegno per € 37.372.807,05 a valere sul bilancio vincolato con competenza degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027;
- la D.D. n. 515 del 04/08/2025, pubblicata sul BURP n. 63 del 07/08/25, con cui è stato sostituito l’allegato 3 “Codici ATECO ammissibili” della suddetta D.D. per correggerci l’errore materiale;
- la D.D. n. 704 del 31/10/2025, con cui è stata disposta la riduzione dell’accertamento in parte entrata e della prenotazione dell’impegno di spesa per € 5.000.000,00 a valere sul bilancio vincolato con competenza nell’esercizio finanziario 2025
- la D.D. n. 164 del 18/03/2026, ha aggiornato l’avviso e i relativi allegati nn. 2 e 3 all’avviso “Programmi Integrati di agevolazione (MiniPIA JTF)”.

Rilevato che:

- con nota DPCOE-0010318 del 18.05.2026 recante “Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027. Attivazione procedura di consultazione scritta d’urgenza per l’adozione di schemi di Finanziamento non collegato ai costi (FNLC) ai sensi dell’art. 95 del Regolamento (UE) 2021/1060”, si propone un modello di rimborso del contributo dell’Unione fondato sul soddisfacimento di condizioni e risultati predeterminati;
- con “Nota tecnica per la giustificazione del finanziamento non collegato ai costi (FNLC) – Priorità 2 – Provincia di Taranto – Azione 2.6 Sviluppo imprenditoriale creazione d’impresa e investimenti produttivi”, in particolare, si precisa che *“Nel caso dello schema “Investimenti e Servizi”, il ricorso al FNLC è motivato dalla natura degli interventi considerati: misura agevolativa complessa ma standardizzata, fondata su avvisi pubblici, rivolta a PMI, start-up innovative e imprese innovative, con un ciclo attuativo articolato ma scomponibile in passaggi oggettivamente verificabili e omogenei. Tali passaggi sono: gli atti di concessione adottati e sottoscritti dai beneficiari, avvio degli investimenti, numero progressivo di imprese sovvenzionate e raggiungimento del risultato finale espresso in investimenti privati abbinati al finanziamento pubblico. La misura si presta quindi a una logica di rimborso per risultati, con una pista di controllo che documenta in modo oggettivo il raggiungimento delle soglie previste. Gli elementi rilevanti ai fini del rimborso sono gli atti di concessione adottati e sottoscritti dai beneficiari, la dichiarazione di avvio degli investimenti, la conclusione degli investimenti, la verifica dell’oggetto fisico ed economico dei progetti, la componente privata degli investimenti.”*;
- con DGR 723 del 05/06/2026 sono state approvate le linee di indirizzo derivanti dall’adozione di schemi di Finanziamento non collegato ai costi (FNLC).

Si ravvisa, pertanto, la necessità - al fine di recepire il nuovo modello di rimborso del contributo dell’Unione - di procedere con l’aggiornamento dell’art 12 comma 17 dell’avviso e dei relativi allegati nn. 2 e 5 all’avviso “Pacchetti Integrati di agevolazione (MiniPIA JTF)”.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03, come modificato
dal D.Lgs. n. 101/2018**

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previsti dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento (UE); qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Valutazione d'impatto di genere

La presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 con una stima di impatto positivo.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente determinazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di procedere con l'aggiornamento dell'art 12 comma 17 dell'avviso e dei relativi allegati nn. 2 e 5 all'avviso "Pacchetti Integrati di agevolazione (MiniPIA JTF)", al fine di recepire il nuovo modello di rimborso del contributo dell'Unione, sostituendo la comunicazione di ammissibilità con la determinazione dirigenziale di ammissione.

Di disporre che il presente provvedimento ha effetto anche relativamente alle istanze già presentate a partire dalla pubblicazione dell'avviso.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Di trasmettere il presente atto dirigenziale in forma integrale:

- al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- al soggetto delegato per l'attuazione degli avvisi pubblici di cui all'Azione 2.6 del PN JTF 2021/2027 Puglia Sviluppo S.p.A..

Di pubblicare il presente atto dirigenziale in forma integrale nel portale www.sistema.puglia.it e, ai sensi degli artt. 26 e 27, D.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione "Amministrazione trasparente"/Sottosezione di I livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"/Sottosezione di II livello "Criteri e modalità".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
158_DIR_2026_00364_Avviso_MiniPIA_JTF.pdf - f9ec903625eb0b9234adcda241e1072af3ea8c9daf11ed22028ac65326f93c5f

158_DIR_2026_00364_All2_MiniPIA_JTF.pdf - 68c9549d236d213d7a5f247b6c45a934e1d7530916ca3b64527a2db1426aad5e

158_DIR_2026_00364_All5_MiniPIA_JTF.pdf - 9f2d407408accd16081689f560402d562f58b2bb342099fbded65e40f3c2d408

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 158/DIR/2026/00364

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. "Responsabile di Sub-azioni 1.2.8 e 1.11.5 del PR 2021/27"
Tamara Cuccovillo

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore

JTF 2021/2027 AVVISO PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE PER MICRO E PICCOLE IMPRESE TARANTO

AVVISO PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE PER MICRO E PICCOLE IMPRESE TARANTO

MINIPIA TARANTO



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud



Sommario

Premesse	2
Capo I FINALITÀ E OPERATIVITA' DELL'INTERVENTO.....	2
Art. 1 - Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto	2
Art. 2 - Definizioni	6
Art. 3 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria.....	6
Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	6
Art. 4 - Soggetti beneficiari	6
Art. 5 - Settori ammissibili e attività escluse.....	7
Art. 6 – Localizzazione	8
Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI.....	8
Art. 7 - Progetti ammissibili	8
Art. 8 – Entità delle spese agevolabili.....	9
Art. 9 – Intensità delle agevolazioni.....	9
Art. 10 - Spese ammissibili	11
Art. 11 - Spese non ammissibili.....	14
Capo IV MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	14
Art. 12 – Presentazione ed istruttoria della domanda.....	14
Art. 13 - Modalità attuative del progetto e concessione delle agevolazioni.....	16
Art. 14 – Monitoraggio	17
Capo V REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI.....	17
Art. 15 - Durata e termini di realizzazione del progetto	17
Art. 16 - Cumulo.....	17
Art. 17 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale).....	18
Art. 18 – Decadenza dal beneficio di concessione, revoca e rideterminazione delle agevolazioni erogate...18	
Art. 19 – Variazioni al programma approvato.....	20
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI.....	20
Art. 20 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.....	20
Art. 21 - Pubblicità e trattamento dei dati personali	21
Art. 22 - Norme anticorruzione.....	22
PER INFORMAZIONI:.....	22

PUGLIA


 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud


Premesse

1. Il presente Avviso rende operativi:
 - ✦ le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2021/1056 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30 giugno 2021, pag. 1) d'ora in avanti Regolamento JTF;
 - ✦ la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)9764 del 16 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il summenzionato Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027, comprensivo dei Piani Territoriali per una transizione giusta;
 - ✦ il decreto del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud Ufficio V "Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale" del 13 febbraio 2025 che approva, nell'ambito del JTF ITALIA 2021-2027 il Piano Esecutivo di Taranto PT JTF- Provincia di Taranto;
 - ✦ gli indirizzi della strategia di specializzazione S3 "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" - Smart Puglia 2030 - (d'ora in avanti S3), approvata dalla Giunta regionale il 27 aprile 2022 con deliberazione n. 569 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2022 che persegue l'evoluzione e la trasformazione del sistema economico produttivo regionale e che evidenzia il ruolo strategico e di grandi opportunità legato alla capacità delle imprese di elaborazione di visioni e strategie di posizionamento condivise e di implementazione di nuove iniziative imprenditoriali congiunte, anche nella direzione della creazione di reti di PMI. Promuovere e sostenere l'adesione a reti collaborative per le modalità di adozione delle tecnologie e per l'erogazione dei servizi attraverso il digitale, nonché a rafforzare la presenza del sistema regionale nei mercati internazionali;
 - ✦ gli obiettivi strategici della strategia regionale per la Parità di Genere come definiti nell'ambito dell'Agenda di Genere (D.G.R. 1466 del 15 settembre 2021);
 - ✦ gli indirizzi della "Carta dei diritti fondamentali dell'UE e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP)".
2. Gli interventi da agevolare sono selezionati con procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.Lgs n. 123/1998 e ss.mm.ii.).
3. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, che procederà alla sua attuazione mediante il coinvolgimento del Soggetto Delegato Puglia Sviluppo S.p.A., nominato con Delibera di Giunta regionale n. 854 del 19/06/2025.
4. Puglia Sviluppo S.p.A. si occuperà della gestione della presente misura agevolativa secondo quanto disposto con la succitata D.G.R.

Capo I FINALITÀ E OPERATIVITÀ DELL'INTERVENTO

Art. 1- Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto

1. Il presente Avviso è attuato in ottemperanza al Piano Esecutivo richiamato in premessa e rientra nell'ambito del PN JTF Italia 2021-2027 – Piano territoriale della Provincia di Taranto, che mira a fornire uno specifico sostegno ai territori che devono far fronte a gravi sfide socio-economiche derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica. Taranto rappresenta, in tale contesto, uno dei territori maggiormente colpiti dalla transizione a causa della dipendenza dai combustibili fossili e da processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, e verso il quale il presente Avviso concentra risorse volte alla transizione giusta, attraverso la diversificazione economica, la riqualificazione professionale e il risanamento ambientale del territorio nonché il contributo alla mitigazione agli effetti della transizione verso un'economia neutra e circolare ai processi di transizione in atto anche per quanto concerne lo sviluppo di nuove filiere tecnologiche strategiche funzionali agli obiettivi e processi di diversificazione economica del territorio. L'azione è coerente con il Reg. 1056/2021 e intende rispondere al peggioramento del contesto occupazionale nell'area e al disagio sociale derivanti dalla crisi delle imprese locali interessate dagli effetti della transizione energetica.

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

2. Lo strumento intende, quindi, agevolare gli interventi nel settore manifatturiero-industriale e dei servizi, realizzati dalle Micro e Piccole Imprese che avviano un programma di investimento, attraverso un approccio trasversale ai temi dell'innovazione, che combina azioni diverse e coinvolge più aree aziendali in maniera integrata e che, nell'ambito del JTF, riguarda la diversificazione della vocazione territoriale verso ambiti di sostenibilità, economia circolare e mitigazione degli effetti della transizione.
- In coerenza con le sfide e gli ambiti tematici individuati nella S3, il presente Avviso offre le opportunità di un "salto di qualità" al tessuto imprenditoriale delle microimprese, caratterizzate da modelli di business tradizionali e competenze tipiche, verso un sistema produttivo che individua nell'investimento in innovazione un fattore di redditività e sviluppo.
3. Il presente Avviso sostiene gli investimenti delle PMI volti a modernizzare metodi produttivi e/o di erogazione dei servizi, a migliorare il trasferimento di conoscenze, ad identificare gli usi più efficaci delle tecnologie e a riqualificare la forza lavoro mediante le competenze immediatamente necessarie per consentire il controllo remoto delle attività, il monitoraggio della produzione, l'adozione di modelli aziendali sostenibili dal punto di vista ambientale e di economia circolare, nonché investimenti in efficienza energetica e miglior utilizzo delle risorse; tutti ambiti in cui il know-how digitale è fondamentale e consente alle PMI di rimanere competitive. Pertanto, le finalità del presente Avviso sono quelle previste dall'articolo 8 del Regolamento JTF, di cui alla lettera a), d), e), h), J) e k):
- ✦ far fronte alle nuove sfide imposte dall'innovazione e dalla transizione energetica e digitale, attraverso la reingegnerizzazione dei cicli produttivi e l'avvio/consolidamento di processi di economia circolare;
 - ✦ agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese di minore dimensione;
 - ✦ sostenere il posizionamento delle PMI a livello nazionale ed internazionale;
 - ✦ sostenere la diffusione dell'innovazione per accrescere la competitività del sistema produttivo dell'area;
 - ✦ sostenere e qualificare l'occupazione inclusa l'occupazione femminile;
 - ✦ promuovere forme strategiche di associazionismo, attraverso le reti d'impresa / consorzi che consentano alle PMI di migliorare le loro performance innovative, organizzare azioni più forti in termini di competitività sui mercati nazionale e internazionale. Si intende attivare, grazie alle reti / consorzi, meccanismi virtuosi e strategie di collaborazione, avviando o perfezionando processi di innovazione, internazionalizzazione e diversificazione dell'offerta.
4. I contributi per le iniziative di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento JTF nonché dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 del 26 giugno 2014 e s.m.i. (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria - GBER).

Articolo del GBER	Articolo del presente Avviso
Articolo 14 Aiuti a finalità regionale agli investimenti	Art. 7 comma 1 lettera a) Art.10 comma 2
Articolo 28 Aiuti all'innovazione a favore delle PMI	Art. 7 comma 1 lettera b) Art.10 comma 7 lettera a)
Articolo 29 Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione	Art. 7 comma 1 lettera b) Art.10 comma 7 lettera b)
Articolo 31 Aiuti alla formazione	Art. 7 comma 1 lettera c) Art.10 comma 8
Articolo 38 Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici	Art. 7 comma 1 lettera d) Art.10 comma 11 lettera a)
Articolo 41 Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento	Art. 7 comma 1 lettera d) Art.10 comma 11 lettera b)
Articolo 18 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza	Art. 7 comma 1 lettera e) Art.10 comma 12
Articolo 19 Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere	Art. 7 comma 1 lettera e) Art.10 comma 13

PUGLIA


 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud


5. In data 01/07/2021 sono entrati in vigore, inoltre, il Regolamento (UE) n. 2021/1060 Disposizioni Comuni (RDC)).
6. Il presente Avviso dà attuazione al Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che ha istituito il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund — JTF). Gli obiettivi del JTF sono di attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti nonché promuovere una transizione socioeconomica equilibrata. In linea con l'obiettivo specifico del JTF, le azioni sostenute dallo stesso JTF contribuiscono direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione e finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale.
7. La strategia del PN JTF 2021-2027- Piano territoriale della Provincia di Taranto si plasma sul contesto economico e sociale attuale e punta a favorire la crescita complessiva del territorio secondo un modello sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ambientale per associare all'ampliamento e potenziamento della base produttiva l'innovazione tecnologica, la stabilità sociale, l'attrattività e l'apertura internazionale, la riduzione dell'impatto sull'ambiente. Nello scenario specifico del presente avviso, il JTF sostiene investimenti strategici dedicati a sostenere la transizione giusta per una nuova identità e competitività per l'area di Taranto attraverso investimenti produttivi e lo sviluppo dei processi di innovazione, sullo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti e l'acquisizione di servizi avanzati di sostegno (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione).
8. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del PN JTF Piano territoriale della Provincia di Taranto:

Priorità:	2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto
Obiettivo specifico	Il Fondo (JTF) ha l'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)
	2.6 Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI

9. In coerenza con la S3, il presente Avviso intende promuovere iniziative riconducibili a quattro driver "trasversali" che determinano sfide e opportunità per tutte le filiere:
 - a. la sostenibilità ambientale e l'economia circolare
 - b. le tecnologie dell'informazione per l'industria e la società
 - c. le scienze della vita e le tecnologie per la salute
 - d. la crescita blu e l'economia del mare.

Le filiere di innovazione sono individuate come segue:

- 1) Meccanica avanzata, elettronica e automazione

Aree di Innovazione

- Nuovi materiali
- Connettività avanzata
- Intelligenza artificiale
- Realtà Virtuale ed interfacce uomo-macchina avanzate
- Automazione e robotica
- Sensoristica

- 2) Automotive

Aree di Innovazione

- Elettrificazione dei sistemi di propulsione
- Sistemi di propulsione ibridi e combustibili alternativi
- Connettività avanzata
- Intelligenza artificiale

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

- Realtà Virtuale ed interfacce uomo-macchina avanzate
- 3) *Aerospazio*
Aree di Innovazione
- Tecnologie e applicazioni dei sistemi a guida autonoma e a pilotaggio remoto
 - Tecnologie di fabbricazione aeronautica
 - Microsatelliti e servizi spaziali
- 4) *Agroalimentare*
Aree di Innovazione
- Transizione ecologica
 - Qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare
 - Nutraceutica
 - Agricoltura intelligente
 - Tutela delle produzioni locali
- 5) *Sistema casa*
Aree di Innovazione
- Efficienza energetica negli edifici
 - Eco-progettazione applicata ai mobili e agli elementi di arredo
 - Casa intelligente e sicura
- 6) *Sistema moda*
Aree di Innovazione
- Nuovi tessuti e applicazioni
 - Sostenibilità ambientale e circolarità dei prodotti
- 7) *Industria della salute e servizi sanitari*
Aree di Innovazione
- Salute digitale
 - Medicina predittiva, personalizzata e di precisione
 - Diagnostica avanzata
 - Sistemi medicali
 - Tecnologie per la riabilitazione, l'invecchiamento attivo e ambient assisted living
 - Telemedicina
 - Dispositivi medici e farmaci innovativi
- 8) *Sistemi energetici e ambientali*
Aree di Innovazione
- Monitoraggio ambientale
 - Recupero ambientale
 - Recupero, riciclo e valorizzazione rifiuti
 - Gestione intelligente dei sistemi energetici
 - Tecnologie per l'energia e l'efficienza energetica
- 9) *Industrie culturali, creative e del turismo*
Aree di Innovazione
- Fruizione eventi culturali
 - Gestione intelligente dei beni culturali
 - Turismo intelligente e sostenibile
 - Sviluppo di nuovi contenuti e servizi innovativi connessi
- 10) *Servizi avanzati*
Aree di Innovazione
- Logistica di ultimo miglio green
 - Logistica intelligente
 - Sicurezza informatica e privacy
 - Cloud Computing
 - Big data e data fusion
 - Intelligenza artificiale
 - Informatica sanitaria
 - Open science.

PUGLIA


 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud


10. Le filiere e le Aree di innovazione possono essere, a loro volta, collegabili alle seguenti KETs - Tecnologie chiave abilitanti:
- produzione avanzata
 - materiali avanzati
 - tecnologie per le scienze della vita
 - micro/nanoelettronica e fotonica
 - tecnologie e industrie digitali
 - sicurezza e connettività.
11. Le tipologie di azione sono compatibili con il principio "Do No Significant Harm" (d'ora in avanti DNSH) in quanto sono state valutate sulla base delle linee guida tecniche del RRF (Recovery and Resilience Facility).
12. L'Avviso contribuisce al perseguimento di indicatori di output ed indicatori di risultato, secondo quanto riportato nel PN JTF di cui alle premesse del presente Avviso. L'Avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nella "Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni" Versione 2 - approvata a seguito di procedura scritta 24/07/2023 e ss.mm.ii.

Art. 2 - Definizioni

Le definizioni si applicano alle pertinenti disposizioni del presente Avviso e sono riportate nel Glossario denominato Allegato n. 1 (Glossario) parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Art. 3 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria

1. Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalla data indicata nella Determina Dirigenziale di approvazione del presente avviso.
2. A partire da tale data, i Soggetti interessati (di cui al successivo art. 4 comma 1) possono presentare al Soggetto Finanziatore (una delle Banche di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 oppure uno dei Confidi vigilati iscritti nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB, ai quali l'interessato chiede il finanziamento) o ad un Confidi (iscritto nell'Elenco ex art. 112 TUB tenuto dall'Organismo Confidi Minori oppure iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB), purché accreditati, le domande di agevolazione relativamente ai Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione delle piccole e micro imprese, previsti dal presente Avviso.
3. A partire dalla stessa data il Soggetto Finanziatore può inoltrare la domanda secondo le modalità esposte al successivo articolo 12 esclusivamente tramite procedura telematica.
4. Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a 40.000.000,00 di euro a valere sul PN JTF 2021-2027.

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare istanza di agevolazioni di cui al presente Avviso:
 - a. le Micro e Piccole imprese, nonché i liberi professionisti, equiparati alle piccole imprese come esercenti attività economica, secondo l'art. 12, legge 22 maggio 2017, n. 81;
 - b. la rete di impresa, nella forma della Rete-soggetto che rappresenta un soggetto dotato di personalità giuridica autonoma - ai sensi del Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e ss.mm.ii - e che è in grado di caratterizzare ed ampliare il proprio modello di business, in quanto contenitore di esperienze e professioni variegata e complementari. La rete soggetto può "accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato" delle imprese retiste/consorziate, con una maggiore capacità relazionale, di internazionalizzazione, di innovazione, proponendo anche proficue sinergie tra i medesimi settori. Alternativamente, è possibile presentare la domanda anche nella forma giuridica del Consorzio. Per questa tipologia di beneficiari, non sono agevolabili gli investimenti produttivi.
2. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i requisiti previsti dall'Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

Art. 5 - Settori ammissibili e attività escluse

1. Sono ammissibili le iniziative di cui alla "Classificazione delle attività economiche ATECO 2025 (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2024), come da Allegato n.3 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. Ai sensi del regolamento JTF (art.9) il Fondo non sostiene:
 - a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;
 - b) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
 - c) un'impresa in difficoltà, quale definita all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, salvo se autorizzata in base alle norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali o nell'ambito di aiuti «de minimis» a sostegno di investimenti intesi a ridurre i costi energetici nel contesto del processo di transizione energetica;
 - d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili.
3. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1 del GBER, il presente Avviso non può riguardare:
 - a. gli aiuti per le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
 - b. gli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - c. gli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura¹;
 - d. gli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
 - e. gli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Inoltre, come disposto dall'articolo 13 del GBER, gli aiuti a finalità regionale (investimenti produttivi) non sono applicabili agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché dei settori siderurgico, della lignite e del carbone.

Attesa la necessità di garantire idoneo raccordo con la Pianificazione e Programmazione vigente nel settore di gestione dei rifiuti, le proposte progettuali di cui alla Divisione 38 dei codici Ateco riferiti alle attività di valorizzazione dei rifiuti saranno ammesse previa acquisizione di esito favorevole da parte del Tavolo Tecnico costituito dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, AGER, Sezione Competitività e Puglia Sviluppo S.p.A.

Tale Tavolo Tecnico si riunisce con cadenza mensile per l'istruttoria delle istanze ricevute; è consentito un unico rinvio per approfondimenti istruttori.

Le tariffe applicate dovranno essere espone nel business plan e dovranno tenere conto dei benefici rivenienti dall'agevolazione richiesta sul piano economico finanziario dell'impresa. Inoltre, con riferimento alla Divisione 38.1 (raccolta dei rifiuti) qualora l'agevolazione richiesta riguardi gli investimenti per acquisto di beni, attrezzature ed impianti che rientrano in un contratto di affidamento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana per i quali sia prevista la remunerazione di un corrispettivo all'impresa da parte dell'ente affidante, tale corrispettivo deve essere rideterminato, in sede di predisposizione del Piano Economico Finanziario e successiva articolazione tariffaria, in misura pari al valore dell'agevolazione, con la finalità di ridurre le tariffe a carico dell'utenza.

Si chiarisce che le classi 38.21 e 38.23 si riferiscono agli impianti che effettuano tutte le vere operazioni di recupero, ivi compresi gli impianti che effettuano i veri trattamenti biologici o chimico-fisici con esclusione di altre forme di gestione come i semplici stoccaggi o ricondizionamenti (operazioni D8 e D9 dell'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), finalizzati alla trasformazione dei rifiuti in materie prime secondarie (end of waste), comprendendo di solito un processo di trasformazione meccanica e/o chimica. Sono esclusi, altresì, i termovalorizzatori (operazione R1 di cui all'allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)"

¹ disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

Con riferimento al codice Ateco 20.51.00 “Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.”, sono ammissibili gli investimenti riguardanti la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi e i combustibili liquidi da biomassa solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica. Con riferimento al codice Ateco 35.21.00 è ammissibile la produzione di biogas e biometano con tenore calorico specifico mediante depurazione, miscelatura e altri processi solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica.

Art. 6 – Localizzazione

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Provincia di Taranto.
2. L'impresa decade dal beneficio dell'aiuto se questa, o altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, «delocalizza» sia secondo quanto disposto nella sua attuale formulazione dall'articolo 2 Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale del GBER, punto 61bis, sia se delocalizza l'attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
3. Le imprese beneficiarie degli aiuti disciplinati dal presente Avviso si impegnano al mantenimento delle ULA, nel territorio della Regione Puglia, conteggiate nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda. Per le iniziative con dato occupazionale di partenza pari a zero, è obbligatorio che sia previsto un incremento occupazionale uguale o maggiore di 1.
4. L'incremento dei livelli occupazionali presso l'unità locale oggetto di agevolazione, anche con particolare attenzione all'occupazione femminile, comporterà l'applicazione di una premialità sull'agevolazione, come previsto al comma 2 dell'articolo 9 del presente Avviso. L'assunzione di tali obblighi di mantenimento e/o incremento delle ULA è per l'esercizio a regime.

Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 7 - Progetti ammissibili

1. Il Mini Pacchetto Integrato di Agevolazione Taranto, rivolto alle piccole e micro imprese deve essere costituito da:
 - a) Investimenti Produttivi in chiave di tecnologie abilitanti e di innovazione correlati ai temi della digitalizzazione e/o dell'ecosostenibilità in linea con la Smart Specialization Strategy che devono essere integrati con:
 - b) progetti di Innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e gestionale delle imprese; che possono essere integrati con:
 - c) progetti formativi di qualificazione delle competenze volti alla trasformazione digitale, alla transizione industriale sostenibile, alla transizione ecologica ed alla riconversione green, anche promuovendo azioni di raccordo tra istruzione terziaria / universitaria e sistema produttivo, in stretta correlazione con la strategia regionale di specializzazione intelligente;
 - d) investimenti a favore della tutela ambientale;
 - e) acquisizione di consulenze specialistiche, programmi di Internazionalizzazione e di partecipazione a fiere.
2. Con esclusivo riferimento alla **rete di impresa/consorzio**, di cui alla lettera b. del comma 1 del precedente articolo 4, il Mini Pacchetto Integrato di Agevolazioni può essere rappresentato da un progetto coordinato ed integrato volto ad incrementare la presenza dell'impresa sui mercati esteri, a rafforzarne la competitività ampliando il business di ogni singolo partecipante alla rete, che si impegna a condividere know how, strategie e innovazione, anche attraverso la figura di un Temporary Manager, come di seguito descritto:
 - a) attività di innovazione, di cui al precedente comma 1 lettera b), per sviluppare prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Tali attività possono riguardare anche servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione tesi a nuovi processi, ovvero la reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi esistenti, attraverso azioni di digitalizzazione.
 - a) percorsi formativi, di cui al precedente comma 1 lettera c), al fine di agevolare per le imprese retiste/consorziate l'aggiornamento e la qualificazione del personale.

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

b) investimenti digitali e pacchetti multifunzione, di cui al precedente comma 1 lettera e), che riguardano servizi specialistici inclusa l'internazionalizzazione e la partecipazione a fiere.

Sono, pertanto, agevolabili interventi che prevedano azioni integrate di partnership e di aggregazione tra imprese dello stesso comparto produttivo, attraverso la rete di impresa, volte a organizzare anche attraverso l'uso di piattaforme dedicate ed accessibili alle imprese retiste/consorziate.

La rete soggetto/consorzio dovrà essere costituita da almeno 5 imprese retiste/consorziate.

3. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021 non sono finanziabili i progetti che risultino violare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Reg. (UE) 852/2020 e dai corrispondenti criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, coerenti con le tipologie di intervento, impegnandosi a tramettere, in fase di rendicontazione e monitoraggio del progetto, le informazioni e la documentazione che sarà richiesta dall'Amministrazione.

Art. 8 – Entità delle spese agevolabili

1. I Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione per le micro e piccole imprese devono riguardare programmi di investimento di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 30 mila euro e 5 milioni di euro.
2. I programmi di investimento produttivo devono prevedere spese ammissibili non superiori al 90% del progetto integrato.
3. Gli investimenti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione non possono eccedere 1 milione euro.
4. Gli investimenti per l'innovazione a favore delle PMI non possono eccedere 1 milione euro.
5. Gli investimenti per la formazione non possono eccedere 500mila euro.
6. Gli investimenti per la tutela dell'ambiente non possono eccedere 3 milioni di euro.
7. Le spese per servizi di consulenza e di internazionalizzazione non possono superare 500mila euro e le spese per la partecipazione alle fiere non possono superare 500mila euro.
8. Gli investimenti riguardanti il programma della rete d'impresa/consorzi, di cui al comma 1 lettera b. del precedente articolo 4, devono essere compresi tra 500mila euro e 2 milioni di euro.

Art. 9 – Intensità delle agevolazioni

1. Per gli Investimenti Produttivi l'intensità di aiuto non supera:
 - per le micro e piccole imprese il 65%, come segue:
 - 45% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
 - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
 - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
2. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi, le percentuali di agevolazione di cui al comma precedente potranno essere aumentate fino al 5% in ragione delle premialità riportate nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Tali agevolazioni non potranno eccedere i limiti stabiliti dalla Aiuto di Stato SA.107312 (2023/N) – Italia – Seconda modifica della Carta degli Aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) — Maggiorazione delle intensità di aiuto per i territori che sono stati selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta (JTF) C(2023) 3913 final del 19.6.2023.
3. Per gli Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:
 - 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;
 al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
 - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
 - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.

Per gli Aiuti all'innovazione a favore delle PMI, l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:

- 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

- al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
- 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
 - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
4. Per gli interventi formativi, l'intensità di aiuto non supera:
- per le micro e piccole imprese non supera il 70%, come segue:
 - 50% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;
- al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
- 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
 - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
5. Per gli investimenti a favore della tutela ambientale, che consentono alle imprese di ottenere:
- a. una maggior efficienza energetica, l'intensità di aiuto non supera il 65% come segue:
- 45% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto
- al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
- 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
 - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
- b. la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, l'intensità di aiuto non supera il 65% come segue:
- 45% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto
- al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
- 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
 - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
6. Relativamente ai programmi di Internazionalizzazione e di acquisizione di consulenze specialistiche l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:
- 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;
- al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
- 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
 - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
7. Relativamente alla partecipazione alle fiere l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:
- 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;
- al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
- 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
 - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
8. Il contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della delibera di finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread determinato dalla Giunta regionale con proprio atto.
- La misura dello spread non potrà essere superiore al 2% (200 punti base). La Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno stabilisce il valore dello spread per i successivi 12 mesi, sulla base dell'andamento dei principali dati macroeconomici dell'economia regionale. Il contributo sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", utilizzando il minore tra il tasso definito al primo periodo del presente comma ed il tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

9. In sede di prima applicazione lo spread è indicato in apposita Delibera di Giunta.
10. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.
11. Il contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore comprenderà l'eventuale preammortamento che avrà una diversa durata a seconda della tipologia di investimento:
 - una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati ai programmi di innovazione, di formazione ed all'acquisto di macchinari e di attrezzature, di attivi immateriali e ai programmi relativi ai servizi di consulenza;
 - una durata massima di 24 mesi per i finanziamenti destinati alla creazione, all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento e per gli interventi di tutela ambientale.
12. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto impianti di cui al precedente comma sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell'eventuale periodo di preammortamento) di:
 - a. sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione, all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento e destinati agli interventi di tutela ambientale;
 - b. cinque anni per i finanziamenti destinati ai programmi di innovazione, di formazione, di consulenza ed all'acquisto di macchinari, di attrezzature e di attivi immateriali.
13. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 3 del GBER, nella sua attuale formulazione: *“Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto”*. Per *“momento della concessione dell'aiuto”* si intende l'adozione della determina dirigenziale regionale di cui al comma 17 del successivo articolo 12.

Art. 10 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese sostenute nell'arco di durata del progetto e strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi, come dettagliate nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. Gli Investimenti Produttivi riguardano un “investimento iniziale” che consiste in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a:
 - a. la creazione di un nuovo stabilimento;
 - b. l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
 - c. la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; o
 - d. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento.
3. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi in capitale fisso (attivi materiali) sono ammissibili:
 - a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento produttivo; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%;
 - b. opere murarie e assimilabili (incluso l'acquisto dell'immobile);
 - c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica ed in linea con i dettami dell'Industria 4.0 e/o del Green Deal europeo, compatibili con le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o servizi, ovvero processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica, energetica o digitale.
 - d. I mezzi mobili targati solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all'attività ammissibile svolta dall'impresa o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione.
 - e. studi preliminari di fattibilità e spese per progettazioni e direzione lavori, nonché relazione tecnico - estimativa asseverata della cantierabilità e delle spese previste, anche per eventuale tutela ambientale, da parte di un tecnico iscritto ad albo.
4. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi in attivi immateriali sono ammissibili l'acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma. Sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e

PUGLIA


 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud


gestionali dell'impresa ed i trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

5. I programmi relativi agli Investimenti Produttivi agevolano, inoltre, i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni.
6. Con esclusivo riferimento all'Investimento Produttivo, i soggetti beneficiari sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e per tutti i beni agevolati sono tenuti all'obbligo del mantenimento degli stessi nelle Immobilizzazioni del beneficiario per almeno tre anni dalla data di completamento dell'investimento.
7. I progetti di innovazione di cui al precedente articolo 7 comma 1 lettera b), sono riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:
 - a. Innovazione a favore delle PMI;
 - b. Innovazione dei processi e dell'organizzazione.

Gli aiuti per le attività di innovazione sono destinati all'acquisizione di servizi di consulenza e sostegno all'innovazione e riguardano l'introduzione o l'uso di tecnologie e soluzioni innovative (comprese tecnologie e soluzioni digitali), al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficaci o tecnologicamente avanzati, compresa l'implementazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative. Le attività di innovazione includono anche l'innovazione organizzativa e l'innovazione di processo, che riguardano l'attuazione di un metodo di organizzazione aziendale/produttiva nuova o notevolmente migliorato, compresi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software.

Tali servizi devono essere forniti:

- da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze;
 - dai distretti tecnologici riconosciuti dal MUR;
 - dai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2017 e s.m.i.;
 - dai centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 gennaio 2018;
 - dai manager e specialisti dell'innovazione certificati ai sensi della Norma UNI 11814;
 - dagli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 recante la revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179);
 - dai Digital Innovation Hub (DIH) così come riconosciuti dalla Commissione europea e dal Mimit con l'obiettivo di accompagnare e supportare le imprese nella trasformazione digitale.
8. Sono ammissibili gli Interventi formativi connessi al progetto proposto e rivolti al personale coinvolto, attinenti alle nuove competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità, a titolo non esaustivo in materie tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi ed altro.
 9. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
 10. Nell'ambito degli interventi formativi, i costi ammissibili sono calcolati attraverso l'utilizzo di opzioni semplificate di costi, previste dal Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023 per le Operazioni riguardanti l'erogazione di formazione a persone occupate di cui al punto 3 dell'Allegato al citato regolamento. L'opzione semplificata di costo si sostanzia in due Costi Standard Unitari ora/partecipante, che definiscono il parametro di riferimento per il calcolo complessivo, secondo la durata, del programma formativo ammissibile. Il Costo unitario 1 - Tariffa oraria - formazione di persone occupate, potrà essere riconosciuto per partecipante per ora alle attività formative attuate. Il Costo unitario 2 - Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione, non potrà essere riconosciuto in presenza di costi salariali ammissibili per il medesimo partecipante. L'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso specifica le condizioni per il sostegno agli interventi formativi, pena l'inammissibilità delle spese sostenute.
 11. Sono ammissibili anche gli investimenti a favore della tutela ambientale per:
 - a) Misure di efficienza energetica che non siano meri miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.
 - b) Investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento.

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

12. Sono altresì ammissibili i servizi di consulenza strettamente connessi al progetto con la finalità di migliorare il posizionamento competitivo delle imprese oltre che di accompagnare, orientare e consolidare la transizione digitale, ecologica ed energetica, in chiave di innovazione e di Smart Specialization Strategy attraverso interventi finalizzati all'introduzione di tecnologie e pratiche digitali che possano contribuire ad una concreta digitalizzazione degli aspetti produttivi, gestionali ed organizzativi delle imprese attraverso processi di consulenza e di affiancamento aziendali.

Le spese ammissibili riguardano:

- * consulenza finalizzata al miglioramento dei servizi offerti, delle azioni di posizionamento competitivo, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale, per indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti d'impresa/consorzi;
 - * consulenza finalizzata alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale, per indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese attraverso l'applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0;
 - * consulenza specialistica diretta ad un'analisi strategica, organizzativa e gestionale della realtà aziendale per stimolare processi d'innovazione d'impresa, sia di tipo tecnologico che organizzativo, anche per la trasformazione in Società Benefit e o B Corp, connessa alle operazioni di affiancamento diretto alla gestione imprenditoriale e tutoraggio prevedendo anche la figura del Temporary Manager (che abbia almeno tre anni di esperienza nei servizi effettuati) esclusa l'attività ordinaria di consulenza legale, finanziaria e fiscale. Gli incarichi manageriali possono, inoltre, indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali ed organizzativi;
 - * consulenze di contenuto specialistico e assistenza per adeguamenti a norme di legge, finalizzate:
 - a. alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente o di valutazioni ambientali certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
 - b. alla conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale.
 - * spese per l'acquisizione dei seguenti servizi (non presenti in azienda antecedentemente all'investimento):
 - a. consulenza rivolta alla creazione di siti orientati al commercio elettronico;
 - b. consulenza specialistica per l'e-business (incluse le spese relative al cloud) e lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita o promozione via internet, quali applicazioni di e-Commerce, applicazioni business-to-business, etc;
 - c. consulenza per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM);
 - d. promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente alle spese previste per l'acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico e realizzazione di video e foto necessari alla creazione del sito web;
 - e. definizione di strategie di marketing, ideazione immagine coordinata dell'azienda connessa con il prodotto/servizio realizzato, compresa la progettazione di marchi e loghi identificativi, messa a punto di programmi di penetrazione commerciale, definizione e implementazione di strategie distributive, organizzazione, costruzione e formazione di reti di vendita aziendali, gestione in outsourcing di reti di vendita;
 - f. l'acquisizione di certificazione (non obbligatoria per legge) in ambito di parità di genere, di prodotto, di ambiente, di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché di responsabilità sociale ed etica.
 - * Spese per servizi di consulenza specialistica in internazionalizzazione finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale e ad aumentare la capacità competitiva sui mercati internazionali anche attraverso consulenze specialistiche prestate dalla figura dell'export manager e/o digital export manager come definiti all'Allegato n.1 Glossario parte integrante e sostanziale al presente Avviso.
 - * Consulenze per l'implementazione e gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure Payment System.
- Non sono ammissibili e finanziabili:

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

- i servizi a carattere continuativo e periodico;
 - i servizi connessi al normale funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale, le spese di pubblicità e di mera promozione commerciale).
13. Sono, altresì, ammissibili i programmi di partecipazione a fiere che possono riguardare:
- * partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati quali workshop, eventi B2b, seminari, ecc.;
 - * spese per la partecipazione a fiere virtuali e per l'utilizzo di piattaforme di matching/ricerche profilate collegati alle fiere;
 - * istituzione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, all'estero e/o in Italia di spazi espositivi / esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri.
14. I criteri per l'ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese finanziabili sono riportati nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.

Art. 11 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

- a. le spese di pura sostituzione;
- b. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. i titoli di spesa regolati in contanti;
- e. le spese di funzionamento;
- f. le spese relative all'acquisto di scorte;
- g. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- h. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
- i. attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
- j. le spese relative all'acquisto di mezzi mobili qualora non strettamente funzionali all'attività;
- k. IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario.
- l. tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese relative alle consulenze per l'Innovazione, per la Formazione e per l'acquisizione di servizi.

Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e le forniture "chiavi in mano" che non rispettino le condizioni di ammissibilità previste dall'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Capo IV MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 – Presentazione ed istruttoria della domanda

1. Il soggetto proponente, dopo aver attivato sulla piattaforma telematica disponibile sul sito <https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/> il proprio profilo, avvia la compilazione della proposta progettuale cui viene assegnato un codice pratica; una volta inseriti i dati sintetici obbligatori, il soggetto proponente completa la compilazione della propria istanza – direttamente o tramite referente accreditato e appositamente delegato su piattaforma per la singola proposta progettuale – e risponde al questionario *ex ante*. La Modulistica della proposta progettuale è riportata nell'Allegato n. 4 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. La predetta proposta progettuale contiene il business plan che l'impresa dovrà elaborare, fornendo dati ed informazioni relativamente al progetto di innovazione ed all'investimento produttivo ed esplicitando obiettivi, traiettorie di sviluppo e scelte commerciali, unitamente alle spese previste; il Mini Pacchetto Integrato di Agevolazione potrà, altresì, includere programmi di tutela ambientale, percorsi formativi ed acquisizione di consulenze specialistiche per il miglioramento della posizione competitiva dell'impresa e per la sua internazionalizzazione.

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

3. Il Soggetto proponente, o suo delegato, inoltra l'istanza al Soggetto Finanziatore o al Confidi; contestualmente la piattaforma genera il Codice Unico di Progetto (CUP), a far data dal quale è possibile avviare l'investimento.
4. Il Soggetto Finanziatore, ricevuta l'istanza di cui al comma precedente e verificata l'idoneità del soggetto proponente alla concessione del/dei finanziamento/i bancario/i, entro il termine di sei mesi, adotta la delibera del mutuo - che deve essere di importo almeno pari al 50% dell'investimento complessivo proposto e che deve essere appositamente finalizzata alla realizzazione dello stesso - e la trasmette al Puglia Sviluppo mediante la piattaforma telematica unitamente all'istanza ai fini dell'istruttoria, generando i due protocolli di OI e della Regione Puglia.
5. Nel caso l'istanza sia stata presentata per il tramite di un Confidi, al termine di sei mesi previsti per la concessione della delibera, può essere aggiunto un ulteriore periodo non superiore a due mesi per le verifiche effettuate da quest'ultimo.
6. Trascorso il termine di sei mesi dalla generazione del CUP di cui al precedente comma 3, ovvero di due mesi più sei mesi in caso di intervento del Confidi, senza che il Soggetto Finanziatore abbia inviato telematicamente la domanda, l'istanza decade automaticamente.
7. E' consentito il cambio, una sola volta, del Soggetto Finanziatore o del Confidi (qualora l'istanza non sia stata ancora associata a un Soggetto Finanziatore) da parte dell'impresa proponente, in relazione al medesimo investimento oggetto di domanda di agevolazione, per il quale è mantenuto lo stesso Codice Pratica e lo stesso Codice Unico di Progetto, come già generati.
8. Dal predetto cambio, formalizzato attraverso la piattaforma telematica, decorre nuovamente il termine di 6 mesi entro i quali la domanda deve essere trasmessa secondo la procedura telematica, pena la decadenza della stessa.
9. Le modalità di presentazione della domanda ed i documenti a corredo della stessa sono specificati nell'Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
10. Il Soggetto Delegato, ricevute le istanze secondo l'ordine cronologico di invio telematico, avvia, se necessario anche mediante la fase dell'interlocuzione con il soggetto proponente, un esame istruttorio, al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di sostenibilità e di fattibilità del progetto. Puglia Sviluppo potrà, altresì, richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria, nonché disporre interlocuzioni e verifiche con gli istanti.
11. I criteri di selezione sono articolati in:
 - criteri di ammissibilità formale, ovvero verifica della sussistenza dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria della domanda mediante l'accertamento della conformità formale della documentazione presentata;
 - criteri di valutazione sostanziale, attraverso la quale le domande valutate formalmente ammissibili sono esaminate in relazione:
 - * alla coerenza con la strategia regionale di specializzazione intelligente;
 - * all'impatto della proposta progettuale in termini di contenuto tecnologico e/o crescita potenziale del fatturato;
 - * all'introduzione di tecnologie innovative per la gestione dell'inquinamento volte a ridurre e/o trattare le emissioni industriali in aria, acqua e suolo, di sostanze inquinanti.
 - * alla realizzabilità tecnica ed ambientale e alla compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio;
 - * al contributo alla mitigazione degli effetti della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare nelle aree oggetto di intervento con specifico riguardo all'impatto in termini di riduzione dei costi sociali (in primis occupazionali), economici e ambientali derivanti dalla transizione;
 - * alla qualità della domanda in termini di:
 - definizione degli obiettivi, analisi di mercato, benefici attesi e risultati conseguibili;
 - adeguatezza tecnico - organizzativa del soggetto proponente;
 - * agli aspetti occupazionali e di qualificazione delle risorse;
12. Per l'esame del progetto di Innovazione, di formazione e per le consulenze specialistiche, Puglia Sviluppo potrà avvalersi anche di esperti iscritti al Registro digitale di esperti scientifici indipendenti del MUR, con specifiche competenze tecnico-scientifiche, che esprimeranno un parere in merito:
 - * alla rilevanza ed al potenziale innovativo della proposta in termini di avanzamento tecnologico (innovazione di prodotto e/o di processo) ed anche in termini di implementazione di strategie di

PUGLIA


 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud


transizione ecologica o di economia circolare e transizione digitale anche attraverso azioni di open innovation;

- * alla funzionalità dell'intervento al fabbisogno di innovazione rilevato;
- * alla pianificazione ed organizzazione dell'evoluzione aziendale verso i temi del cambiamento (transizione ecologica/economia circolare/introduzione di tecnologie innovative, strategie gestionali e di sviluppo, internazionalizzazione e marketing);
- * ai percorsi di sviluppo e qualificazione delle competenze.

La valutazione espressa conterrà eventuali indicazioni e/o prescrizioni utili al conseguimento degli obiettivi di progetto e funzionali a valorizzare ed ottimizzare gli interventi agevolati, di cui l'impresa proponente dovrà tenere conto nella realizzazione del progetto e che saranno oggetto di verifica finale in sede di rendicontazione delle spese sostenute.

13. Per gli aspetti tecnici ed energetici, Il Soggetto Delegato potrà avvalersi di esperti, iscritti ai propri albi pubblici.
14. In relazione al rispetto del principio del DNSH e della verifica climatica, le imprese che realizzano un investimento produttivo di importo fino ad € 250.000,00 dovranno compilare la DSAN presente in piattaforma e riportata nell'Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente Avviso, che attesta il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH) e della mitigazione dei cambiamenti climatici o degli adattamenti ai cambiamenti climatici.
Per i programmi di investimento produttivo di importo superiore ad € 250.000,00, le imprese dovranno compilare compiutamente le apposite schede, secondo quanto indicato nella modulistica di cui all'Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente Avviso che saranno valutate dalla Struttura del referente per la Sostenibilità Ambientale della Regione Puglia.
15. Le procedure di valutazione utilizzate sono indicate nelle Procedure e Criteri di valutazione riportate nell'Allegato n. 5 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
16. Il Soggetto Delegato potrà richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta nonché disporre interlocuzioni e verifiche da effettuare mediante l'apposita funzionalità prevista dalla piattaforma telematica.
17. Il Soggetto Delegato, al termine dell'attività istruttoria di cui ai commi precedenti, invierà una comunicazione alla Sezione, ai fini dell'adozione della Determina Dirigenziale di ammissione che sarà trasmessa all'impresa proponente ai fini della sottoscrizione. Detta Determina è notificata anche al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale). Alla determina è allegata la relazione di Puglia Sviluppo che contiene l'esito della verifica, l'aiuto massimo concedibile all'impresa ed eventuali indicazioni e prescrizioni da rispettare nella fase di realizzazione del progetto.
In caso di esito negativo, il dirigente competente predispone nota di inammissibilità che conterrà le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità della proposta.

Art. 13 - Modalità attuative del progetto e concessione delle agevolazioni

1. L'impresa ritenuta ammissibile inoltra al Soggetto Delegato che per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi ed entro 3 mesi dalla conclusione dell'investimento, la dichiarazione di completamento e la richiesta di erogazione del contributo, secondo gli schemi di rendicontazione resi disponibili sul portale istituzionale della Regione Puglia.
2. Alla richiesta di erogazione del contributo deve essere allegata documentazione attestante che l'impresa richiedente sia in regola con il versamento delle quote nei confronti degli enti bilaterali, eventualmente previsti dalla contrattazione del settore economico di riferimento sviluppata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che gestiscono le prestazioni di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali ai sensi della vigente normativa.
3. Il Soggetto Delegato, ricevuta la richiesta di erogazione del contributo, procede alle verifiche dell'investimento realizzato e delle eventuali autorizzazioni amministrative, attraverso la documentazione corredata alla richiesta ed accerta, in via definitiva, la pertinenza e l'ammissibilità delle spese sostenute.
4. L'attività istruttoria si conclude con una relazione finale relativa alla verifica della realizzazione del progetto agevolato che è trasmessa telematicamente alla Sezione Competitività per gli adempimenti conseguenti.
5. Sulla base delle risultanze della relazione finale di cui al comma precedente, il dirigente competente adotta il provvedimento finale di liquidazione delle agevolazioni in un'unica soluzione all'impresa,

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

indicando l'importo complessivo delle agevolazioni in favore di ogni singolo programma di investimenti, ovvero nota di inammissibilità.

Art. 14 – Monitoraggio

1. La Regione e Il Soggetto Delegato possono effettuare interlocuzioni, verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni e servizi.
3. Il beneficiario è tenuto ad illustrare, con relazione allegata alla dichiarazione di completamento dell'investimento, i risultati ottenuti nell'ambito del progetto realizzato e le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto prospettato in sede di proposta progettuale approvata. Tale relazione e la predetta dichiarazione di completamento dell'investimento dovranno essere compilate per l'inserimento nella piattaforma telematica.
4. L'Organismo Intermedio Puglia del PN JTF, secondo quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo dell'O.I. Puglia e considerato che gli aiuti alla formazione sono caratterizzati da un elevato grado di immaterialità, è responsabile delle verifiche di gestione, ex art. 74 del Reg. (UE) n. 1060/2021, ai fini dell'ammissibilità del contributo; è responsabile, inoltre, a campione, delle verifiche in itinere sul posto di regolare esecuzione, nonché delle verifiche amministrativo contabili.
5. Al fine di valutare l'impatto, l'efficacia, i risultati raggiunti e gli effetti prodotti dall'attuazione della misura in termini di crescita di produttività, di aumento di redditività, di stabilità economica e di incremento occupazionale (ove previsto), saranno rilevati dati di monitoraggio delle iniziative agevolate dalla Regione Puglia. Si fa, altresì, presente che l'impresa sarà tenuta, a completamento dell'investimento, alla compilazione telematica del questionario ex-post presente nella piattaforma [di riferimento](#).

Capo V REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 15 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. I programmi di investimento possono essere avviati successivamente all'acquisizione del già menzionato Codice Unico di Progetto (CUP), così come previsto dal precedente comma 3 dell'articolo 12. Tale avvio dell'investimento non determina alcun diritto a favore dell'impresa, né obbligo di impegno o di spesa per l'Amministrazione Regionale.
Gli interventi formativi di cui all'articolo 7 comma 1 lettera c) potranno essere avviati solo successivamente alla Determina Dirigenziale di cui al comma 17 dell'articolo 12 di cui al precedente articolo 12 comma 17, che potrà contenere particolari prescrizioni e/o indicazioni in merito ai piani Formativi che dovranno essere rispettate sin dall'avvio, pena il loro non riconoscimento ad agevolazione ed implicherà che l'impresa sia in possesso di tutti gli elementi previsti per la fase di realizzazione del piano formativo, incluso il calendario delle attività previste. Nel caso intervengano variazioni rispetto al piano formativo presentato, le stesse devono essere tempestivamente comunicate esclusivamente mediante piattaforma telematica, al fine di consentire all'O.I. Puglia le opportune verifiche di cui al precedente articolo 14 comma 4.
2. Il programma oggetto di agevolazione può avere una durata massima di 24 mesi dalla Determina Dirigenziale di cui al comma 17 dell'articolo 12 di cui al precedente articolo 12 comma 17. Il beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, a condizione che la richiesta sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione e sia comunque compatibile con i termini di ammissibilità della spesa prevista dal Regolamento JTF.

Art. 16 - Cumulo

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 8 "Cumulo" del GBER, al fine di verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto concedibili, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al GBER ed alla Carta degli Aiuti 2021-2027 ove pertinente.
3. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del GBER non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dalle regole comunitarie.
 4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili.
 5. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata dal GBER o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
 6. È consentito il concorso con misure agevolative aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato, in misura non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.
 7. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo.
 8. Fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti produttivi di cui ai precedenti commi del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, la verifica di cumulabilità tiene conto dei limiti delle previsioni della Carta degli Aiuti di cui al precedente comma 2.

Art. 17 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, in qualità di datore di lavoro, del contratto collettivo nazionale per il settore di riferimento e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come previsto ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009, anche con riferimento alla regolarità dei versamenti nei confronti degli enti bilaterali eventualmente previsti da tale contrattazione che gestiscono le prestazioni di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali ai sensi della vigente normativa.

Art. 18 – Decadenza dal beneficio di concessione, revoca e rideterminazione delle agevolazioni erogate

1. Il soggetto destinatario della Determina Dirigenziale di cui al comma 17 dell'articolo 12 decade dal diritto a beneficiare delle agevolazioni richieste nei casi di seguito previsti:
 - a. per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, dal Soggetto Delegato e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
 - b. sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività anteriormente al completamento del progetto di investimenti;
 - c. il Soggetto Beneficiario sia destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - d. in caso di delocalizzazione così come definita al precedente articolo 6 comma 2 del medesimo articolo;
 - e. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista;
 - f. il Soggetto Beneficiario non trasmetta al Soggetto Delegato / Regione, nei termini indicati al precedente comma 1 dell'articolo 13, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate, nonché la relazione e le attestazioni di cui al comma 3 articolo 14;
 - g. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente e non sia stata osservata la "clausola sociale"

PUGLIA



Cofinanziato dall'Unione europea

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

REGIONE PUGLIA

- (di cui all'articolo 17 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009 e ss.mm.ii.;
- h. non sia stato adempiuto l'impegno di stipula della polizza catastrofale come introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023);
 - i. sia modificato, senza previa autorizzazione della Regione, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2025" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
 - j. non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
 - k. qualora senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati.
2. Le agevolazioni sono revocate al soggetto beneficiario nei seguenti casi:
- a. per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, dal Soggetto Delegato e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
 - b. sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività prima che siano trascorsi tre anni dal completamento degli investimenti;
 - c. sia destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii.;
 - d. in caso di delocalizzazione così come definita al precedente articolo 6 comma 2 del medesimo articolo;
 - e. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione e prima che siano trascorsi tre anni dal completamento degli investimenti, la localizzazione dell'intervento;
 - f. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente e non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 17 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
 - g. non sia stato adempiuto l'obbligo di stipula della polizza catastrofale come introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023);
 - h. qualora senza l'autorizzazione della Regione, prima che siano trascorsi tre anni dal completamento degli investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
 - i. si trasferiscano altrove, si alienino o si destinino ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione della Regione, i beni agevolati prima che siano trascorsi tre anni dal completamento degli investimenti;
 - j. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - k. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
 - l. il soggetto beneficiario non consenta i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato.
3. I Soggetti Beneficiari accettano di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse e comunque tutti i dati previsti agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi saranno considerati rinunziatari dell'agevolazione che pertanto decade.

PUGLIA


 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud


4. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto. Tale importo sarà maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a, d, e, f e g.
5. Si procederà alla rettifica del contributo e alla conseguente rideterminazione delle agevolazioni assegnate ed erogate al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sotto elencate:
 - a. qualora sopravvenga l'accertamento successivo, da parte di autorità competenti esterne, dell'inammissibilità di spese già sostenute e verificate dal Soggetto Delegato. In tale circostanza sarà effettuata la rideterminazione del contributo attualizzato relativo all'importo dichiarato inammissibile ed oggetto di rettifica;
 - b. Il Soggetto Beneficiario realizzi l'investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano" senza rispettare le relative condizioni di ammissibilità stabilite nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso;
 - c. qualora non risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione delle premialità, limitatamente alla quota incrementale prevista al precedente articolo 9 comma 2;
 - d. qualora non sia rispettato l'obbligo dell'incremento occupazionale per le iniziative con dato di partenza pari a zero e il mantenimento occupazionale nell'esercizio a regime, limitatamente al 5% del contributo complessivo erogato;
 - e. in tutte quelle ulteriori fattispecie, non riconducibili ai casi tassativamente elencati al presente articolo, nelle quali si accerti la violazione/elusione delle obbligazioni assunte dal beneficiario per l'attuazione del programma di investimento; la rideterminazione ha ad oggetto la sola parte dell'investimento per la quale si accerti la violazione/elusione.
6. All'importo del beneficio da restituire per effetto della rideterminazione è applicato un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.

Art. 19 – Variazioni al programma approvato

1. Il progetto ritenuto ammissibile, salve cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2. Non costituiscono variazioni soggette ad autorizzazione, e sono quindi ammesse previa comunicazione:
 - le modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quanto dichiarato in fase istruttoria, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti;
 - le sostituzioni o modifiche dei beni previsti, purché non alterino la funzionalità e la coerenza complessiva del progetto;
 - le variazioni di costo nell'ambito delle spese per opere murarie e assimilate, a condizione che non incidano sul progetto costruttivo approvato.

Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto riportato nella Determina Dirigenziale di cui al comma 17 dell'articolo 12 non comportano, in nessun caso, un incremento del contributo pubblico concesso o concedibile.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il procedimento amministrativo relativo al presente Avviso è attribuito alla:

REGIONE PUGLIA

Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese.

Corso S. Sonnino, 177 – 70121 Bari

Il **responsabile del procedimento** è Gianluigi Labellarte

Eventuali comunicazioni possono essere inviate all'indirizzo istituzionale:
jfminipia.regioneitalia@pec.rupar.puglia.it.

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

Art. 21 - Pubblicità e trattamento dei dati personali

1. Ai fini della trasparenza e della pubblicità degli interventi cofinanziati dal PN JTF 2021–2027 il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), sui portali istituzionali della Regione Puglia (www.regione.puglia.it, <https://pugliasemplice.sistema.puglia.it>), nonché sul sito del Programma Nazionale JTF Italia (www.jtf.gov.it). Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso.
2. Il Titolare del Trattamento è la Regione Puglia. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott.ssa Rossella Caccavo, indirizzo e-mail: rpcd@regione.puglia.it alla quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 12 DGPR, e/o per eventuali chiarimenti in materia di protezione e dati personali.
3. I dati saranno trattati ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, nell'attuazione, gestione, monitoraggio dell'Avviso, e della conseguente assenza di obbligo ad acquisire il consenso scritto degli interessati.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente procedimento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione dello stesso. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
5. Successivamente saranno archiviati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).
6. I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Competitività espressamente nominati come "designati" o "persone autorizzate al trattamento". Designato al trattamento è il Dirigente pro tempore della Sezione Competitività, mail: competitivita@regione.puglia.it.
7. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi, ivi incluso Il Soggetto Delegato che prendono parte ai processi operativi o che, in ottemperanza a specifici obblighi di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli (es. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90).
8. Laddove il soggetto proponente risultasse beneficiario del finanziamento, le informazioni riferite al Soggetto, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sui siti internet www.jtf.gov.it, www.regione.puglia.it e <https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/>, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013).
9. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati (rpcd@regione.puglia.it).
10. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679, quali l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o, infine, potranno opporsi al trattamento. L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
11. I dati saranno resi disponibili sul sistema informativo ARACHNE. La Regione Puglia dispone l'accesso al sistema informativo ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2021 - 2027 nell'individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità. Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

Programmi comunitari FESR e FSE riferite allo stato di attuazione delle operazioni. I dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.

12. La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle operazioni rendicontate nell'ambito del PN JTF per il tramite del "Sistema Nazionale di Monitoraggio" gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-RGS-IGRUE. I dati disponibili nel sistema ARACHNE saranno trattati dalla Regione Puglia esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di Beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNE potrà essere utilizzato sia nella fase di selezione sia nella eventuale fase di attuazione dell'operazione. Il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE sono descritti alla seguente pagina web della Commissione Europea: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPagId=3587&langId=it>.

Art. 22 - Norme anticorruzione

Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia. Il mancato rispetto di tale divieto comporta la decadenza dalle agevolazioni, oltre all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Le imprese si impegnano altresì a rispettare integralmente la normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza amministrativa e conflitti di interesse, inclusi gli obblighi derivanti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della Regione Puglia, come da DSAN previste nella modulistica relativa al presente Avviso.

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico

Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari.

PEC: jtfminipia.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it; minipiajtf.pugliasviluppo@pec.it.

Siti internet:

www.regione.puglia.it; <https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/>; www.pugliasviluppo.eu.

Si fa presente che tutte le comunicazioni e/o informazioni di carattere generale pubblicate sul sito istituzionale nella pagina dedicata all'Avviso si considerano valide per tutti i destinatari interessati ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Analogamente, tutte le comunicazioni presenti nell'area di lavoro dedicata ad ogni istanza (c.d. cruscotto imprese) ed alle quali sono associate notifiche di cortesia automaticamente inviate dal portale pugliasemplice.sistema.puglia.it sul domicilio digitale speciale indicato nell'istanza o modificato successivamente da parte del richiedente mediante le funzioni del portale, si considerano valide per il destinatario interessato ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

E' onere del richiedente, pertanto, indicare correttamente la PEC nell'istanza e verificare costantemente che sia attiva e funzionante, al fine di ricevere le PEC di cortesia.

Allegati all'Avviso:

Allegato n.1 Glossario

Allegato n.2

Allegato n.3 Codici ATECO Ammissibili

Allegato n.4 Modulistica domanda di agevolazione

Allegato n.5 Procedure e Criteri di valutazione

PUGLIA



COESIONE
ITALIA 2014-2020
ITP



Cofinanziato
dall'Unione europea



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

REGIONE
PUGLIA



ALLEGATO 2

PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE TARANTO (MINIPIA TARANTO)

PUGLIA



Sommario

2

Premessa	3
1. Requisiti del soggetto proponente (art. 4 dell'Avviso):.....	3
1.1 <i>Impegni del soggetto proponente</i>	5
2. Progetti e settori ammissibili (artt. 5 e 7 dell'Avviso)	6
3. Effetto incentivazione (artt. 12, comma 3 e 15 dell'Avviso):	6
4. Il progetto non arreca danni significati all'ambiente (art. 1 comma 10 e articolo 12 comma 14 dell'Avviso):	7
5. Condizioni per la concessione della premialità (art. 9 comma 2):	9
6. Spese ammissibili (art. 10 dell'Avviso)	10
6.1 <i>Programmi di Innovazione</i>	11
6.1.1 <i>Innovazione a favore delle PMI</i>	12
6.1.2 <i>Innovazione dei processi e dell'organizzazione</i>	13
6.2 <i>Investimenti Produttivi</i>	14
6.3 <i>Interventi formativi</i>	19
6.4 <i>Investimenti a favore della tutela ambientale</i>	23
6.5 <i>Programmi di consulenza</i>	27
6.5.1 <i>Consulenze specialistiche</i>	27
6.5.2 <i>Internazionalizzazione</i>	29
6.5.3 <i>Partecipazione a fiere</i>	30
7. Presentazione e istruttoria della domanda di agevolazione	31
8. Regole per il riconoscimento delle spese in Innovazione	33
9. Regole per il riconoscimento delle spese per Formazione (applicazione dei costi unitari semplificati).....	35
10. Cessione del credito	38
11. Contrasto al lavoro non regolare: Clausola sociale (art. 17 dell'Avviso).....	38
12. Obblighi informativi.....	39
13. Obblighi di rendicontazione e monitoraggio.....	40

PUGLIA

COESIONE
ITALIA 2014-2020
ITPCofinanziato
dall'Unione europeaPresidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sudREGIONE
PUGLIA

Premessa

Il presente documento non è sostitutivo della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente, bensì fornisce le indicazioni di carattere generale definendo le procedure operative riguardanti la presentazione del progetto e la realizzazione dello stesso.

La Regione Puglia e/o l'Organismo Intermedio si riservano di modificare ed integrare quanto riportato in questa versione del documento.

1. Requisiti del soggetto proponente (art. 4 dell'Avviso):

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 4 dell'Avviso, i soggetti proponenti (inclusa la rete d'impresa/consorzio ove pertinente) alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese.

Sono agevolabili anche le imprese artigiane, nelle forme e secondo le procedure previste dalla Legge regionale n. 7 del 18 aprile 2023.

Per la categoria dei liberi professionisti, che svolgono le attività disciplinate da apposite leggi professionali o quelle regolamentate dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 "disposizioni in materia di professioni non organizzate", tale obbligo è da ritenersi assolto con l'iscrizione agli albi o collegi, se previsti dalla rispettiva legge professionale. Ogni

altro requisito richiesto dall'Avviso è applicabile alla categoria dei liberi professionisti compatibilmente con la natura giuridica rivestita e con le rispettive leggi professionali o con quanto previsto dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e dalla Circolare direttoriale 1° ottobre 2018, n. 3708/c (Chiarimenti in merito all'applicazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4). Alla data di presentazione della domanda, i liberi professionisti devono risultare in possesso di Partita Iva.

Con riferimento all'articolo 4 comma 2, il soggetto proponente deve possedere i seguenti requisiti alla data della presentazione della domanda di agevolazione che saranno attestati mediante DSAN rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- a) essere regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese (fatta eccezione per i liberi professionisti);
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale previsto dal Decreto

pugliasviluppo

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

- legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- c) trovarsi in regime di contabilità semplificata o ordinaria;
- d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- f) operare nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31 "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n.191 del 30/11/2009;
- g) non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- h) non dover restituire / ha restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- i) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- j) rispettare le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 16 dell'Avviso pubblico, nonché non avere ottenuto altri Aiuti sul medesimo Progetto in violazione alle disposizioni relative al cumulo di cui all'art. 8 del GBER e non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione delle stesse spese previste nel progetto;
- k) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m.i;
- l) essere in regola con il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

4

PUGLIA

COESIONE
ITALIA 2014-2020
ITPCofinanziato
dall'Unione europeaPresidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sudREGIONE
PUGLIA

- m) non aver effettuato una **delocalizzazione** verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.
- n) non avere / aver avviato, anche a livello di gruppo, investimenti iniziali (con esclusivo riferimento all'investimento produttivo) relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (provincia) nei tre anni precedenti per un importo pari a _____ (importi in migliaia di euro);
- o) non essere destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- p) non essere impresa i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

5

1.1 Impegni del soggetto proponente

Il soggetto proponente (inclusa la rete d'impresa/consorzio ove pertinente) si impegna mediante DSAN rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- all'obbligo di stipula di un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del Made in Italy 30 gennaio 2025, n. 18, dal Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 18 giugno 2025 nonché dalla normativa tempo per tempo applicabile in materia;
- al mantenimento delle ULA, nel territorio della Regione Puglia, conteggiate nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda;
- al mantenimento dei beni agevolati nelle Immobilizzazioni per almeno 3 anni dalla data di completamento dell'investimento;
- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;

pugliasviluppo

PUGLIA



- ad adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Puglia, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Richiedente. Non rientrano in questa fattispecie i contratti stipulati a seguito di procedure di evidenza pubblica realizzate in conformità con le pertinenti normative in materia di contratti pubblici e reclutamento del personale.

6

Con riferimento all'impegno occupazionale, il dato di partenza, preso in considerazione per l'obbligo di mantenimento (cfr. articolo 6 comma 3 dell'Avviso), è quello relativo al numero di dipendenti (in termini di ULA) nei dodici mesi precedenti la presentazione della istanza riferito all'organico aziendale presente nel territorio della Regione Puglia. Il conteggio del calcolo delle ULA è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.

2. Progetti e settori ammissibili (artt. 5 e 7 dell'Avviso)

Come chiarito al comma 5 dell'articolo 1, il JTF sostiene investimenti strategici dedicati a sostenere la **transizione giusta** per una nuova identità e competitività per l'area di Taranto su tre direttrici principali:

- ↳ Ambiente
- ↳ Diversificazione economica
- ↳ Rafforzamento delle competenze per la transizione e inclusione sociale.

Le reti d'impresa / consorzio devono avere obbligatoriamente la dimensione di PMI.

Si chiarisce che le tipologie di investimento produttivo di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 7 e gli interventi di tutela ambientale, di cui al comma 1 lettera d) dell'art.7, non sono ammissibili per le reti d'impresa / consorzio.

3. Effetto incentivazione (artt. 12, comma 3 e 15 dell'Avviso):

I programmi agevolabili possono essere avviati successivamente all'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP), così come previsto dal comma 3 dell'articolo 12 dell'Avviso, al fine del soddisfacimento dell'effetto di incentivazione.

Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

pugliasviluppo

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

1. l'avvio del programma corrisponde alla data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità e dell'acquisto del terreno.
2. nel caso in cui il progetto di investimenti preveda anche l'acquisto dell'immobile ed il Soggetto proponente fornisca come titolo di disponibilità dell'immobile un contratto preliminare di compravendita o una proposta di acquisto accettata, tali documenti devono presentare una condizione sospensiva o l'espressa rinuncia all'applicazione delle disposizioni dell'art. 2932 c.c. da entrambe le parti.
3. nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, l'accettazione dell'offerta o la data di stipula del contratto ovvero la data di efficacia dello stesso qualora sospensivamente condizionata alla presentazione della domanda.



Per data di completamento del progetto si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:

1. nel caso di fornitura di beni/lavori di costruzione, la data dell'ultima fattura;
2. nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero la data dell'ultima fattura.

4. Il progetto non arreca danni significati all'ambiente (art. 1 comma 10 e articolo 12 comma 14 dell'Avviso):

Il principio del DNSH (Do Not Significant Harm – non arrecare danno significativo) nell'ambito della politica di coesione è introdotto dal Regolamento (UE) 2021/1060 che sottolinea come, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi debbano sostenere attività che rispettino gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e non debbano danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Inoltre, ai sensi del punto 4) dell'art. 9 del medesimo Regolamento (UE) 2021/1060, si definisce che gli obiettivi dei Fondi siano perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'art.11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Agenda 2030), dell'Accordo di Parigi e il principio del "non arrecare danno significativo".

PUGLIA



La finalità della “valutazione di conformità al principio DNSH” consiste nel dimostrare che il piano/programma, ovvero il progetto, “non arreca danno significativo” (DNSH) ad alcuno degli Obiettivi Ambientali di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 e che, ove ricorre, contribuisce in maniera sostanziale ad uno di essi.

8

In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo (Art. 17, Regolamento (UE) 2020/852):

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici se porta a significative emissioni di gas serra;
2. all'adattamento ai cambiamenti climatici se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
5. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Gli interventi ammissibili devono pertanto essere compatibili con il principio DNSH, in quanto coerenti con la relativa legislazione ambientale di livello europeo, nazionale e regionale e funzionali alla:

- mitigazione/compensazione degli eventuali effetti negativi sul clima adottando i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali per specifico settore;
- attivazione di processi di economia circolare;
- applicazione di sistemi certificati di gestione ambientale (es. Ecolabel, ISO);
- recupero dei materiali e la riduzione della produzione di rifiuti;
- utilizzo di soluzioni ICT conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas effetto serra e/o di incremento dell'efficienza energetica.

PUGLIA

COESIONE
ITALIA 2021-2027
ITPCofinanziato
dall'Unione europeaPresidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sudREGIONE
PUGLIA

Inoltre, ai sensi dell'art. 73 par. 2 lett. j) del Reg. UE 2021/1060, l'Autorità di Gestione nella selezione delle operazioni garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno 5 anni, attraverso la verifica climatica.

9

L'immunizzazione dagli effetti del clima è un processo volto ad evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica e che il livello di emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050.

Le soluzioni tecniche-progettuali di cui alla proposta oggetto del presente Avviso dovranno garantire che l'infrastruttura, con una durata attesa di almeno 5 anni, possa adattarsi ai nuovi scenari di impatto climatico e che sia resiliente ai cambiamenti climatici ai sensi di quanto definito dalla Comunicazione della Commissione relativamente agli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" e dagli Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027" approvati dal Dipartimento per le politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto sopra esposto, l'impresa dovrà attenersi alla procedura indicata al comma 14 dell'articolo 12 dell'Avviso. In caso l'investimento produttivo sia di importo superiore a 250mila euro, l'impresa dovrà compilare le apposite schede relative alla sostenibilità ambientale dell'intervento, al rispetto del principio DNSH e alla verifica climatica, qualora il progetto rientri negli ambiti di applicazione della stessa.

Per ciò che attiene, invece, le categorie di esclusione per la compilazione dei suddetti allegati, si precisa che sono esenti i progetti di Investimenti Produttivi con codice Ateco dell'iniziativa 62 (ICT) e/o in attivi immateriali (SW/Know How/brevetti/licenze), indipendentemente dai programmi di innovazione / formazione / consulenze ai quali sono associati.

Per ciò che attiene, invece, le categorie di esclusione per la compilazione dei suddetti allegati, si precisa che sono esenti i progetti riguardanti il programma della rete d'impresa/consorzi, di cui al comma 2 dell'articolo 7 dell'avviso.

5. Condizioni per la concessione della premialità (art. 9 comma 2):

Elenco premialità MiniPIA Taranto		
	Investimenti Produttivi	%
1	Realizzare spese necessarie all'acquisto ed al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili	5
2	Conseguire/aver conseguito la certificazione Parità di Genere	5
3	Adottare/aver adottato politiche di Environmental, Social e Governance	5
4	Essere/diventare società benefit iscritta all'albo della Regione Puglia (L.R. 12 agosto 2022, n. 18) o essere una B Corp	5

pugliasviluppo

PUGLIA



5	Essere in possesso del Rating di Legalità	5
6	Obbligarsi all'incremento occupazionale	5
7	Dimostrare particolare attenzione all'occupazione femminile, con il raggiungimento del 50% di donne occupate in almeno una delle categorie di lavoratori impiegati nell'esercizio a regime e nei tre successivi;	5
8	Dimostrare particolare attenzione all'occupazione giovanile (fino a 35 anni d'età), con il raggiungimento del 50% di giovani occupati in almeno una delle categorie di lavoratori impiegati nell'esercizio a regime e nei tre successivi	5
9	Attività economiche ricomprese nell'Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione della Puglia (L.R. 6 agosto 2021 n. 30)	5
10	Assunzione di esperti della transizione (manager / dirigenti / tecnici) e con esperienza professionale maturata al di fuori della Regione Puglia	5
11	coinvolgimento di lavoratori (ed ex occupati) nei settori colpiti dalla transizione come identificati dai Piani territoriali per una giusta transizione	5
12	componente femminile e giovanile almeno pari al 50% in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale	5

10

Con riferimento alla condizione di premialità n. 6 della precedente tabella, gli effetti occupazionali dell'intervento saranno valutati con riferimento all'incremento occupazionale a regime nella Regione Puglia, che dovrà riguardare nuove assunzioni presso l'unità oggetto di agevolazione; tale incremento non potrà essere costituito da trasferimenti di personale occupato in altre unità locali ubicate nello SEE anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o collegamento con l'impresa proponente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

6. Spese ammissibili (art. 10 dell'Avviso)

L'ammissibilità delle spese è conforme a quanto stabilito dal comma 1 dell'Articolo 63 "Ammissibilità" dell'RDC¹.

In sede di presentazione della domanda di agevolazione, i costi relativi al progetto di innovazione sono stimati in base ai preventivi e/o contratti forniti dall'impresa a corredo della documentazione inserita in piattaforma. I costi imputabili all'investimento produttivo e agli eventuali interventi di tutela ambientale sono attestati mediante relazione tecnica estimativa asseverata redatta da tecnico abilitato.

Con riferimento alle spese relative alla formazione, qualora previste, l'impresa fornirà un piano dei costi basato sul numero dei partecipanti per il numero di giornate impegnate al fine dell'applicazione dei costi standard (cfr. articolo 8 del presente documento).

Con riferimento, infine, alle spese relative alle consulenze, qualora previste, l'impresa fornirà i contratti e/o i preventivi per le prestazioni di servizi esplicitando l'oggetto della consulenza, la finalità attesa, le giornate stimate ed allegando il Curriculum Vitae del consulente al fine di documentarne l'esperienza maturata.

In base a quanto stabilito dall'articolo 7 del GBER "Intensità di aiuto e costi ammissibili" *ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili a norma della legislazione fiscale nazionale applicabile non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili.*

¹ REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus.

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

Con riferimento alle spese di formazione gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. In tal caso si applicano le opzioni semplificate in materia di costi previste dalle pertinenti norme che disciplinano il fondo dell'Unione. In tal caso i costi sono ammissibili secondo la pista di controllo determinata nella base giuridica di adozione del costo, che ne specifica le condizioni di sostegno in base ad out-put a risultato e/o a processo.

11

I singoli programmi devono essere organici e funzionali e tra loro correlati.

La Legge 41/2023 di conversione del DL 13/2023 prevede che *“a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso”*.

Pertanto, su tutte le fatture è obbligatoria l'apposizione del CUP ai fini della rendicontazione, pena l'inammissibilità delle spese rendicontate; a tal fine, al momento dell'emissione della fattura relativa alla spesa oggetto di rendicontazione, le imprese sono tenute a verificare che i propri fornitori adempiano al predetto obbligo inserendo il proprio CUP reso disponibile all'impresa in sede di presentazione dell'istanza al soggetto Finanziatore (cfr. comma 3 dell'articolo 12 dell'Avviso).

L'azione del Piano Esecutivo di Taranto PT JTF su cui insistono i vari programmi di cui ai successivi paragrafi è l'Azione 2.6 “Sviluppo imprenditoriale, creazione d'impresa e investimenti produttivi” del Fondo per la Transizione Giusta (Just Transition Fund) della politica di coesione.

6.1 Programmi di Innovazione

I programmi di Innovazione sono rivolti anche alle Reti d'impresa / consorzi, riguardano l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e gestionale delle imprese finalizzati all'avanzamento tecnologico delle imprese, da realizzare anche tramite progetti pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala anche tramite il sostegno ad *experience center* (fisici o virtuali) per i test di soluzioni nuove o migliorate.

L'analisi valutativa è effettuata sulla base delle informazioni fornite nel business plan e verterà sulla rilevanza e sul potenziale innovativo della proposta di sviluppare nel breve-medio periodo prodotti, servizi e processi

PUGLIA

COESIONE
ITALIA 2014-2020
ITPCofinanziato
dall'Unione europeaPresidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sudREGIONE
PUGLIA

tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato o nel territorio regionale o rispetto all'impatto del progetto sulla realtà aziendale ante investimento.

12

I servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione ammissibili sono quelli strettamente necessari per la progettazione e la successiva realizzazione di nuovi processi, ovvero la reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi esistenti, attraverso azioni di digitalizzazione, di sostenibilità ambientale ed energetica, al fine di migliorare la redditività delle imprese e che, a titolo meramente esemplificativo, riguardano:

- l'acquisizione e l'applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti;
- l'acquisizione e l'applicazione al processo produttivo di servizi tecnico-scientifici, che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che siano essenziali per l'innovazione di prodotto;
- l'innovazione dell'organizzazione (es. tecniche di leadership e teamwork, gestione delle risorse umane, controllo di gestione).

Gli interventi dovranno essere riconducibili ai driver del cambiamento e potranno riguardare, a mero titolo esemplificativo:

- lo sviluppo di interventi integrati di eco innovazione (ecoprogettazione ed eco-design, risparmio energetico e idrico, riduzione delle emissioni in atmosfera) e l'utilizzo di energie rinnovabili;
- lo sviluppo di progetti di "simbiosi industriale" che prevedono il riuso e l'utilizzo di materiali riciclati, di prodotti, sottoprodotti e residui derivanti dai cicli produttivi;
- il miglioramento delle prestazioni energetiche delle sedi produttive, commerciali, logistiche;
- l'innovazione e il trasferimento tecnologico al fine di progettare e realizzare nuovi prodotti o migliorare i processi dei prodotti esistenti o migliorarne la competitività anche attraverso il sostegno alla gestione della proprietà intellettuale;
- l'adozione di tecnologie digitali più avanzate nelle diverse fasi dei processi, anche al fine di aumentare la produttività aziendale;
- la riorganizzazione delle attività di approvvigionamento-produzione-distribuzione, mediante sviluppo di supply chain competitive, che consentano di ridurre la dipendenza da importazioni di tecnologie, materie prime e prodotti, rafforzando l'autonomia produttiva anche mediante l'innovazione;
- l'adozione di protocolli per la sicurezza informatica e di interventi di cybersecurity;
- il miglioramento degli standard qualitativi preliminari all'ottenimento delle certificazioni.

6.1.1 Innovazione a favore delle PMI

I programmi di Innovazione di cui al presente paragrafo riguardano le seguenti spese:

- a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;

pugliasviluppo

PUGLIA

COESIONE
ITALIA 2014-2020
ITPCofinanziato
dall'Unione europeaPresidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sudREGIONE
PUGLIA

b) i costi di messa a disposizione di «personale altamente qualificato» da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale.

Si definisce “Personale altamente qualificato”: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore; la formazione per il dottorato vale come esperienza professionale. I costi ammissibili comprendono tutti i costi derivanti dall'impiego temporaneo di personale altamente qualificato. Il personale altamente qualificato deve essere comandato o distaccato presso i soggetti richiedenti il contributo con atto scritto (per esempio attraverso convenzione che riguardi anche personale disponibile mediante assegni di ricerca, borse di ricerca, ecc. che svolgerà le attività in orari diversi o a seguito di sospensione degli stessi) oppure, da questi temporaneamente assunto o impiegato con contratto stipulato in forma scritta.

c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i servizi forniti da organizzazioni di ricerca e diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e sperimentazione o poli di innovazione.

- ✦ Per “servizi di consulenza in materia di innovazione” si intende: consulenza, assistenza in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali o in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano, nonché consulenza, assistenza sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali);
- ✦ Per “servizi di sostegno all'innovazione” si intende: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, servizi cloud e di conservazione dei dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, prove, sperimentazione e certificazione o altri servizi pertinenti, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti o tecnologicamente avanzati, compresa l'attuazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali).

6.1.2 *Innovazione dei processi e dell'organizzazione*

Nell'ambito di questi programmi sono ammissibili i costi della ricerca contrattuale e delle competenze.

I programmi possono riguardare innovazione dell'organizzazione e di processo, ove:

- ✦ Per “innovazione dell'organizzazione” si intende: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione,

pugliasviluppo

PUGLIA



fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

- * Per "innovazione di processo" si intende: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

14

6.2 Investimenti Produttivi

Gli investimenti produttivi riguardano un "investimento iniziale", come definito al comma 2 dell'articolo 10 dell'Avviso pubblico che deve essere inquadrato, con le relative motivazioni, in una delle seguenti fattispecie:

1. la creazione di un nuovo stabilimento;
2. l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
3. la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; in tale fattispecie, i costi ammissibili superano almeno del 200 % il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
4. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento.

I costi ammissibili sono i seguenti:

(a) costi di investimento in attività materiali (capitale fisso) e immateriali;

o

(b) i costi salariali stimati dell'occupazione creata a seguito di un investimento iniziale, calcolati su due anni;

o

PUGLIA

COESIONE
ITALIA 2014-2020
ITPCofinanziato
dall'Unione europeaPresidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sudREGIONE
PUGLIA

c) una combinazione di una parte dei costi di cui alle lettere a) e b), ma non superiore all'importo di cui alla lettera a) o b), se superiore.

15

Gli Investimenti produttivi prevedono la concessione di determinate premialità, le cui condizioni sono esplicitate al precedente paragrafo 5 del presente documento.

I beni devono essere nuovi di fabbrica, cioè mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori fatturazioni intermedie giustificate dal modus operandi del mercato a cui si riferisce il bene e qualora non presenti incrementi del costo rispetto alle fatture del costruttore o del principale fornitore di cui l'impresa avrebbe potuto usufruire, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore. In proposito, si precisa che qualora ci sia un non giustificabile incremento del valore di un bene riportato in una fattura, l'inammissibilità opera e colpisce il "sovrapprezzo" non agevolabile, mediante una necessaria riduzione a congruità operata dal soggetto competente nella valutazione (o in qualunque momento, anche successivo, se ne abbia evidenza).

Con riferimento alla locazione dei beni di capitale fisso (anche detti attivi materiali) si chiarisce che:

- a) per i terreni e gli immobili, in caso di locazione (non ammissibile alle agevolazioni), la stessa deve proseguire per almeno tre anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento;
- b) per gli impianti o i macchinari, sono ammissibili i costi di locazione esclusivamente a condizione che il contratto di locazione sia stipulato sotto forma di leasing finanziario e che preveda l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto.

Gli attivi acquisiti devono essere nuovi di fabbrica, eccezion fatta per l'acquisizione di uno stabilimento.

Sono, infatti, ammissibili i costi di acquisto degli immobili da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, l'immobile non deve aver fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo.

Tuttavia, se un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti rilevano una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'acquisto deve avvenire a condizioni di mercato.

Si chiarisce, inoltre, che la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile alle agevolazioni nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore ed alle seguenti condizioni:

- 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

In definitiva, quindi, nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del programma dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, ecc.).

Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell'uso effettivo per il programma, calcolato sul valore di mercato del bene.

Per la riconoscibilità della spesa dovranno essere forniti:

- contratto di leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a tasse e spese varie e, in sede di rendicontazione a giustificazione della spesa sostenuta, dovrà essere presentata:

- documentazione attestante l'avvenuto pagamento;

- ricevuta della società di leasing relativa ai canoni di noleggio o leasing pagati, con evidenza della quota capitale rimborsata.

Ai fini dell'ammissibilità il contratto di leasing deve essere stipulato successivamente alla presentazione dell'istanza al soggetto Finanziatore (cfr. comma 3 dell'articolo 12 dell'Avviso) e deve prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene e l'obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto stesso. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni.

La realizzazione del programma di investimento o di una parte dello stesso può essere acquisita mediante contratto «chiavi in mano» esclusivamente alle seguenti condizioni:

- 1) i contratti di fornitura «chiavi in mano» devono riguardare esclusivamente la realizzazione di opere di costruzione di particolare complessità;
- 2) il contratto di fornitura «chiavi in mano» deve includere un prospetto dettagliato di tutte le distinte voci di spesa, singolarmente individuabili e quantificate e poi raggruppate secondo categorie di spesa previste; poiché non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti, le forniture devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo non ammissibili.

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

- 3) i contratti di fornitura «chiavi in mano» devono essere esplicitamente riferiti alla domanda di agevolazione proposta ed accompagnati dalla relazione tecnico estimativa asseverata da tecnico abilitato;
- 4) il General Contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, dell'Organismo intermedio e della Regione Puglia, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi da questi acquisiti in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
- 5) possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui General Contractor abbia stabile organizzazione (art. 5, modello di convenzione OCSE) in Italia, ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli;
- 6) per i contratti «chiavi in mano» l'impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità è tenuta a darne comunicazione nella documentazione allegata alla domanda di agevolazione o, avendo maturato la decisione in corso d'opera, a darne tempestiva comunicazione all'O.I., illustrandone le ragioni, che sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità. L'O.I. valuta altresì la comprovata complessità e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto «chiavi in mano», con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti simili da parte dello stesso.

17

Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona interessata per almeno tre anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il predetto periodo. L'impresa beneficiaria terrà nota ed evidenza della sostituzione nelle scritture contabili.

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e

pugliasviluppo

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

d) devono figurare all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno tre anni (dal completamento dell'investimento).

18

Per le PMI è ammissibile il 100 % dei costi degli attivi immateriali.

Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento produttivo, calcolati su un periodo di due anni, si applicano le seguenti condizioni:

- il progetto di investimento porta a un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo, espressi in unità di lavoro-anno;
- ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nell'unità produttiva agevolata per un periodo di almeno tre anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta.

In sede di rendicontazione, l'impresa darà evidenza di aver destinato tali costi a contratti di assunzione di figure manageriali e/o dirigenziali e/o profili tecnici e operativi con residenza in Puglia e che abbiano maturato una significativa esperienza (lavorativa o formativa).

Sono altresì ammissibili:

- le spese relative a studi preliminari di fattibilità - di cui alla lettera e. del comma 3 dell'articolo 10 dell'Avviso pubblico - nel limite del 1,5% dell'importo complessivo delle spese ammissibili.
Per studio di fattibilità si intende la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;
- le spese per progettazioni e direzione lavori sono finanziabili nel limite del 6% delle voci di cui alla lettera b. del comma 3 dell'articolo 10 dell'Avviso pubblico. In tale percentuale non rientra il costo sostenuto dall'impresa per la relazione tecnico estimativa asseverata redatta dal tecnico abilitato che assevera la cantierabilità e la stima dei costi pertinenti e funzionali all'iniziativa proposta, che è finanziabile nell'ambito dell'investimento produttivo secondo i seguenti parametri.

CLASSI DI VALORE PERIZIATO [€]	Costo ammissibile della perizia [€]
Da 0 a 500.000	€ 1.000,00
Da 500.000 a 1.000.000	€ 1.500,00
Da 1.000.000 a 2.000.000	€ 2.000,00
Da 2.000.000 a 3.000.000	€ 2.500,00

pugliasviluppo

PUGLIA

COESIONE
ITALIA 2014-2020
ITPCofinanziato
dall'Unione europeaPresidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sudREGIONE
PUGLIA

> 3.000.000

€ 3.000,00

19

Con riferimento all'articolo 9, che disciplina ai commi 11 e 12 la durata del finanziamento e dell'eventuale preammortamento, si chiarisce che la creazione, l'ampliamento e/o l'ammodernamento dello stabilimento si riferiscono all'acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni, alle opere murarie e assimilabili (incluso l'acquisto dell'immobile e le spese di progettazione) nonché agli impianti generali; mentre la voce impianti ed attrezzature riguarda, oltre all'acquisto di macchinari ed attrezzature, anche gli impianti specifici, nonché gli attivi immateriali che includono anche i costi salariali.

6.3 Interventi formativi

Gli interventi formativi, rivolti anche alle Reti d'impresa / consorzi, sono considerati nella strategia regionale fondamentali per accompagnare il percorso di transizione verso una regione più competitiva e più *smart*, promuovendo la trasformazione sociale, economica ed industriale nella direzione dell'innovazione, attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze per la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità sostenibile e tecnologica.

Gli interventi formativi sono particolarmente efficaci per la creazione di un contesto idoneo a favorire l'innovazione e la transizione verso i temi di sviluppo e crescita aziendale, per i quali il capitale umano è elemento cruciale, da valorizzare, qualificare e specializzare.

Risulta strategico, infatti, aumentare le performance aziendali attraverso una migliore gestione e un potenziamento delle professionalità, delle nuove competenze e dei nuovi ruoli per pervenire ad elevati standard di qualità.

La transizione digitale rappresenta, in questo senso, un'importante occasione per fornire alle risorse strumenti di lavoro potenti ed efficaci, che possono costituire un eccellente supporto ed acceleratore nella risoluzione dei problemi e per raggiungere risultati in tempi ridotti e con maggiore precisione, tanto sui prodotti e processi quanto sui servizi e sui rapporti con i clienti/fornitori.

La formazione, nondimeno, è detonatore delle potenzialità dei lavoratori e rappresenta un fattore cruciale di maggiore competitività delle imprese.

I percorsi formativi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 comma 8 dell'Avviso, devono riguardare le seguenti tematiche:

- valorizzazione e inserimento di personale qualificato e miglioramento della preparazione tecnico specialistica del personale impiegato;
- sviluppo degli addetti per l'introduzione di nuove capacità e competenze nei vari ambiti aziendali finalizzati a favorire la transizione ecologica e la trasformazione digitale in coerenza con la transizione giusta e con la S3;

pugliasviluppo

PUGLIA



- sviluppo di progetti integrati mediante la mappatura completa del fabbisogno di competenze tecniche, specialistiche, manageriali e imprenditoriali anche attraverso il ricorso a sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) e di anticipazione e di previsione delle competenze;
- misure per garantire la parità di accesso e di partecipazione, l'acquisizione di competenze chiave ed il completamento di una formazione inclusiva ed accessibile.

20

I destinatari della formazione possono essere esclusivamente gli imprenditori che ricoprono ruoli operativi all'interno dell'impresa ed i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato, iscritti al libro unico del lavoro dell'impresa e occupati in una unità locale ubicata sul territorio regionale.

Sono esclusi dagli interventi agevolabili gli apprendisti e i lavoratori con contratto di somministrazione.

Le attività formative ammissibili devono essere realizzate autonomamente dall'impresa proponente o in collaborazione con gli Organismi inseriti nell'Elenco Regionale degli Organismi accreditati ex art 25 L.R. n. 15/2002.

L'impresa proponente potrà proporre un Piano Formativo che deve interessare un numero minimo di 3 addetti e ciascuna azione formativa di cui si compone il piano non potrà avere un numero di partecipanti superiore a n. 18 unità, fermi restando i limiti di capienza per ciascuna aula previsti dalla normativa vigente.

Il Piano Formativo può prevedere la presentazione delle seguenti tipologie di piani funzionali alle esigenze formative pertinenti al progetto proposto:

- **tipologia a)** piani formativi di aggiornamento delle competenze professionali;
- **tipologia b)** piani formativi di riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di mutamenti di mansioni previste dall'art. 2103 codice civile;
- **tipologia c)** piani formativi di aggiornamento e/o di riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi e/o programmi di riconversione produttiva.

La definizione ed articolazione del Piano Formativo deve essere concordata tra le parti sociali interessate, attraverso la sottoscrizione di un accordo preliminare tra impresa e organizzazione/i sindacale/i e/o associazione/i datoriale/i territoriale/i e/o Federazione/i di categoria firmatarie del C.C.N.L. applicato nell'unità produttiva.

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

Il Piano Formativo deve essere composto da uno o più **Unità Formative** (UF) funzionali all'aggiornamento e/o riqualificazione delle conoscenze e competenze e deve contenere l'analisi dettagliata dei fabbisogni formativi e/o professionali dell'impresa con riferimento specifico alle esigenze formative necessarie all'aggiornamento e/o riqualificazione dei propri lavoratori.

21

Ciascuna azione formativa proposta nel piano aziendale dovrà essere articolata in **Unità Formative** con obiettivi di apprendimento ben specificati.

In particolare, la progettazione delle Unità Formative potrà essere:

- 1) collegata agli standard professionali del Repertorio regionale delle Figure Professionali;
- 2) referita a standard professionali di altri repertori codificati;
- 3) non collegata a competenze codificate per soddisfare fabbisogni formativi aziendali non ancora tipicizzati.

Nel caso in cui la progettazione delle Unità Formative sia collegata agli standard professionali del Repertorio regionale delle Figure Professionali di cui al punto 1), è possibile correlare le Unità Formative a singole capacità/abilità e conoscenze.

Con riferimento ai punti 2) e 3), le Unità Formative potranno anche avere obiettivi di apprendimento riferiti a competenze tecnico professionali già presenti in altri Repertori Regionali italiani oppure a competenze non ancora codificate, la cui acquisizione è necessaria ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni aziendali funzionali al programma proposto.

I piani formativi dovranno essere redatti in conformità e nel pieno rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione ai sensi dell'art. 22 paragrafo 3, lettera d), punto iv) del Regolamento (UE) 1060/2021 del 24 giugno 2021 e s.m.i.

L'attività formativa, inoltre, dovrà svolgersi durante le ore di lavoro e presso la sede dell'ente di formazione accreditato o presso l'impresa proponente purché siano rispettate le normative vigenti in materia di formazione.

E' fatto obbligo di adottare un registro delle presenze formative debitamente vidimato dall'Amministrazione Regionale e sottoscritto da partecipanti, docenti, e tutor; per le attività formative svolte in presenza.

Le attività formative di cui alla tipologia a) potranno avere una durata massima di 200 ore pro capite, mentre le attività formative di cui alla tipologia b) e c) potranno anche superare la durata di 200 ore pro capite.

Pertanto, il soggetto proponente successivamente alla Determina Dirigenziale di ammissione di cui all'art. 12 comma 17, dovrà perfezionare l'accordo sottoscritto tra le parti sociali in forma preliminare fornito nel business plan e, ai fini dell'avvio delle attività formative, compilerà l'apposito formulario per esplicitare il contenuto del programma, la durata in ore, il calendario, il luogo e/o modalità di svolgimento, i soggetti erogatori (specificando i nomi dei docenti, dei tutor ed allegando i rispettivi Curricula), i destinatari

pugliasviluppo

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

dell'intervento (specificando l'eventuale condizione di svantaggio/disabilità dei partecipanti), gli obiettivi conseguibili (certificazioni/attestazioni finali) ed il costo complessivo preventivato.

22

È ammissibile anche il ricorso alla modalità di Formazione a Distanza (FAD) sincrona nel limite massimo del 40% del monte ore previsto per ciascuna azione formativa; in tal caso, l'impresa proponente dovrà indicare la piattaforma da utilizzare e dare atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico.

Il soggetto proponente, successivamente alla Determina Dirigenziale di ammissione di cui all'art. 12 comma 17 dell'Avviso, nell'apposito formulario, dovrà:

- garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management System) in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata. Ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento e del completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e della durata, della regolarità e della progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e del superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili in modalità e-learning;
- garantire la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
- indicare la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze dei partecipanti e delle attività svolte da docenti e tutor, nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze dei partecipanti e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dai partecipanti, credenziali di accesso per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile delle Verifiche di Gestione dell'Avviso;
- garantire che la FAD sincrona attesti la frequenza dei partecipanti attraverso la produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi, sottoscritti con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor. In particolare, con riferimento a questi ultimi, tale documentazione dovrà essere caricata sul Sistema Informativo Regionale a corredo della rendicontazione del progetto;

PUGLIA

COESIONE
ITALIA 2014-2020
ITPCofinanziato
dall'Unione europeaPresidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sudREGIONE
PUGLIA

- assicurare che l'Autorità di Gestione, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli utenti, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

23

6.4 Investimenti a favore della tutela ambientale

I programmi presentati potranno promuovere l'innalzamento del livello di tutela ambientale attraverso la realizzazione di investimenti tesi a:

- produrre dei vantaggi diretti o indiretti sensibili sull'ambiente (per esempio sostituendo precedenti pratiche più inquinanti e meno performanti dal punto di vista energetico);
- difendere l'ambiente dai possibili impatti su di esso riducendo al minimo gli effetti dell'investimento, pur conservando le utilità economiche che ad esso sono associate;
- mitigare gli impatti ritenuti inevitabili sull'ambiente con il ricorso ad appositi ulteriori investimenti;
- produrre energia da fonti rinnovabili;
- incrementare l'efficienza di sistemi, impianti, dispositivi e processi;
- promuovere l'utilizzo di idrogeno verde a fini ambientali.

Gli investimenti ammissibili riguardano:

- a) misure di efficienza energetica che non siano meri miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore;
- b) la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento.

In dettaglio:

- a) Le **misure di efficienza energetica** non sono ammissibili se prevedono l'utilizzo e/o il ricorso a combustibili di origine fossile compreso il gas naturale. Fanno eccezione gli interventi di cui alla precedente lettera b., nonché quelli per il teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.

I costi ammissibili sono i costi di investimento aggiuntivi necessari per raggiungere il livello più elevato di efficienza energetica. Essi sono determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli dello scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'aiuto (intendendo lo scenario controfattuale come quello che corrisponde a un investimento con capacità di produzione e durata di vita comparabili, conforme alle norme dell'Unione già in vigore), come segue:

- i. se lo scenario controfattuale consiste nella realizzazione di un investimento meno efficiente dal punto di vista energetico - che corrisponde alla normale pratica commerciale nel

pugliasviluppo

PUGLIA


 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud


settore o nell'attività in questione - i costi ammissibili sono costituiti dalla differenza tra i costi dell'investimento proposto e quelli dell'investimento meno efficiente dal punto di vista energetico;

- II. se l'investimento controfattuale consiste nel conservare in funzione gli impianti e le apparecchiature esistenti presso il sito oggetto del programma, i costi ammissibili sono i costi totali dell'investimento ridotti del 10%.

Se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile finalizzato esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale non vi è un investimento controfattuale meno efficiente dal punto di vista energetico (la cui assenza è comprovata da relazione tecnica), i costi ammissibili sono i costi di investimento totali.

Se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile finalizzato esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale il proponente sceglie di non determinare un investimento controfattuale il costo ammissibile è ridotto al 50%.

L'intensità di aiuto non supera il 65% per le piccole imprese (cfr. comma 1 articolo 4 dell'Avviso).

Non sono ammissibili i costi non direttamente collegati al raggiungimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

Non sono agevolabili i miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norma dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore e che possono riguardare a titolo esemplificativo:

- ✓ Singoli macchinari / elementi / impianti che si è obbligati a cambiare entro una determinata scadenza per motivi legati all'efficienza energetica che essi stessi garantiscono con le loro prestazioni "attive" o "passive" ovvero anche di tutela ambientale o ad altre esigenze.
- ✓ Singoli macchinari / elementi / impianti in occasione della mera sostituzione di per sé obbligatoria.
- ✓ Interi adeguamenti di siti o di edifici o di parti di essi con il ricorso a impianti o dotazioni aventi prestazioni minime di legge.

La dizione "costo connesso all'efficienza energetica" deve intendersi come "costo degli interventi aventi finalità di incremento dell'efficienza energetica".

La dizione "investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto" ovvero lo "scenario controfattuale", rispetto al quale quantificare i costi ammissibili, va dichiarato e descritto da parte del proponente (con perizia asseverata a firma di un tecnico terzo abilitato), identificando una soluzione ossequiosa dei dettami cogenti della normativa applicabile ed effettivamente in grado di soddisfare le prescrizioni minime di legge assieme ad una quantificazione del suo costo (basata su computi, semplici stime di mercato o preventivi).

PUGLIA

COESIONE
ITALIA 2014-2020
ITPCofinanziato
dall'Unione europeaPresidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sudREGIONE
PUGLIA

Quanto all'efficienza delle aziende o dei siti industriali, le voci di spesa ammissibili possono essere raggruppate come segue:

25

- miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e impiantistiche esistenti;
- integrazione delle dotazioni infrastrutturali e impiantistiche esistenti tramite impianti o dispositivi che ne riducano il fabbisogno di energia per il funzionamento/per l'utilizzo;
- sostituzione dell'esistente con l'utilizzo di tecnologie avanzate quando siano evidenti e significativi i vantaggi in termini di uso efficiente dell'energia a pari prestazione;
- recupero termico internamente al processo produttivo (manifatturiero e dei servizi);
- recupero termico per gli usi propri delle fasi aziendali a corredo dei processi produttivi (amministrazione, trasporti, illuminazione, riscaldamento, climatizzazione degli edifici situati nell'area di sedime del sito produttivo, etc.);
- completamento in ottica cogenerativa di impianti preesistenti di produzione di energia termica e/o elettrica senza il raggiungimento della condizione "ad alto rendimento".

Nell'ambito delle misure di efficienza energetica sono ricomprese quelle che prevedono l'installazione di sistemi cogenerativi attraverso l'utilizzo di cascami energetici già disponibili nel ciclo produttivo aziendale, diversi da quelli di produzione autonoma di energia a partire da fonti energetiche esterne non utilizzate precedentemente all'intervento.

Tra gli interventi di incremento dell'efficienza energetica o di risparmio energetico sono da annoverare anche gli interventi che, pur determinando l'installazione di un sistema energetico con funzioni di produzioni di energia elettrica, lo facciano sfruttando condizioni impiantistiche già presenti all'interno del sito diverse dalla disponibilità di un allacciamento ad una rete di distribuzione.

b) Aiuti agli investimenti per la **promozione dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento.**

Gli Investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, esclusivamente per autoconsumo, sono concessi esclusivamente a nuovi impianti.

Gli investimenti per la realizzazione di impianti di stoccaggio di energia in qualsiasi forma sono ammissibili se combinati ad impianti di energia rinnovabile già presenti o da realizzarsi nello stesso sito e purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75 % della sua energia da quegli stessi impianti su base annua.

Ai fini della verifica del rispetto delle soglie di cui all'articolo 4 del GBER tutte le componenti dell'investimento (generazione e accumulo) sono considerate come un unico progetto integrato.

Gli aiuti agli investimenti per la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa sono ammissibili solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della direttiva (UE) 2018/2001, nonché dei suoi atti di esecuzione o delegati e siano ottenuti dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva. Sono ammissibili gli investimenti per la realizzazione di impianti di stoccaggio per i quali almeno il 75 % del combustibile su base annua provenga da impianti di produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa direttamente collegati.

Gli investimenti riguardanti la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e i combustibili da biomassa sono ammissibili solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica.

Ai fini della verifica del rispetto delle soglie di cui all'art. 4 del GBER tutte le componenti di investimento (produzione e stoccaggio) sono considerate come un unico progetto integrato.

Sono ammissibili gli investimenti per la produzione di idrogeno purché i relativi impianti - su base annua - utilizzino energia proveniente da fonte rinnovabile (idrogeno verde) e l'idrogeno sia destinato esclusivamente all'autoconsumo. Per i progetti di idrogeno rinnovabile, costituiti da un elettrolizzatore e una o più unità di generazione da fonti rinnovabili sotto un unico punto di connessione alla rete, sono finanziabili le unità di produzione dell'idrogeno la cui capacità non superi quella combinata delle unità di generazione da fonti rinnovabili. L'aiuto all'investimento può comprendere infrastrutture dedicate alla trasmissione o alla distribuzione di idrogeno rinnovabile, nonché impianti di stoccaggio per l'idrogeno rinnovabile ad esse connessi.

Gli aiuti agli investimenti per le unità di cogenerazione ad alto rendimento, sono ammissibili solo nella misura in cui consentano risparmi complessivi di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore ed elettricità come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE o di qualsiasi successiva normativa vigente al momento di realizzazione dell'impianto.

Gli aiuti agli investimenti per progetti di accumulo di energia elettrica e termica direttamente connessi alla cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti energetiche rinnovabili sono ammissibili solo se non riguardano la cogenerazione alimentata da combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale in cui è garantito il rispetto degli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 in linea con la sezione 4.30 dell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

Sono costi ammissibili quelli riferiti ad impianti di cogenerazione di nuova installazione e/o oggetto di attività di repowering / revamping e non di mera sostituzione dell'intero impianto o di parti / componenti di esso.

I costi ammissibili corrispondono all'intero costo sostenuto.

L'intensità dell'aiuto non supera:

26

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

- il 65 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione da fonti energetiche rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti energetiche rinnovabili per le piccole imprese (cfr. comma 1 articolo 4 dell'Avviso).
- il 30 % dei costi ammissibili per investimenti diversi da quelli del punto precedente.

27

Per tutti gli interventi relativi alla tutela ambientale che prevedano una quota di produzione di energia elettrica deve essere garantito che questa avvenga esclusivamente a fini di autoconsumo su base annuale.

La domanda di agevolazione prevede che gli interventi proposti e le relative spese siano oggetto di specifica Relazione estimativa asseverata di un tecnico abilitato che contenga informazioni circa l'organicità dell'intervento e la portata innovativa dello stesso, secondo lo sezioni inserite in piattaforma e finanziabile nell'ambito dell'investimento produttivo (art. 10 comma 3 lettera e.) secondo i seguenti parametri:

CLASSI DI VALORE PERIZIATO [€]	Costo ammissibile della perizia [€]
Da 0 a 500.000	€ 1.000,00
Da 500.000 a 1.000.000	€ 1.500,00
Da 1.000.000 a 2.000.000	€ 2.000,00
Da 2.000.000 a 3.000.000	€ 2.500,00

6.5 Programmi di consulenza

6.5.1 Consulenze specialistiche

Le **consulenze specialistiche**, rivolte anche alle Reti d'impresa / consorzi, complementari rispetto ai servizi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle imprese, prestate anche attraverso la figura del Temporary Manager, devono riguardare spese per l'acquisto di servizi su specifiche problematiche direttamente afferenti al progetto di investimento presentato, non devono rivestire carattere continuativo o periodico e non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario. I servizi devono essere erogati da soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

Le consulenze in materia di **digitalizzazione** potranno riguardare temi di innovazione avanzata quali:

pugliasviluppo

PUGLIA



- a) big data e analisi dei dati;
- b) cloud, fog e quantum computing;
- c) cyber security;
- d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution nei processi aziendali;
- e) simulazione e sistemi cyber-fisici;
- f) prototipazione rapida;
- g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- h) robotica avanzata e collaborativa;
- i) interfaccia uomo-macchina;
- j) soluzioni per la manifattura avanzata;
- k) manifattura additiva e stampa tridimensionale;
- l) internet delle cose e delle macchine;
- m) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
- n) programmi di digital marketing e digital editing, quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. "branding") e sviluppo commerciale verso i mercati;
- o) programmi di open innovation;
- p) sistemi di e-commerce;
- q) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fintech;
- r) sistemi EDI, electronic data interchange;
- s) soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di "azzeramento di magazzino" e di "just in time");
- t) consulenze su applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
- u) tecnologie per l'in-store customer experience;
- v) system integration applicata all'automazione dei processi.



Inoltre, le prestazioni di consulenza attengono a contenuti specialistici tali da consentire un significativo apporto di tipo innovativo all'iniziativa proposta.

A titolo non esaustivo, tali prestazioni potranno riguardare:

pugliasviluppo

PUGLIA



- ❖ servizi di consulenza finalizzati a sostenere i processi di innovazione attraverso percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, all'apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all'utilizzo dei nuovi strumenti sul mercato di capitali e di finanza alternativa e digitale (es.: equity crowdfunding, emissione di minibond etc.);
- ❖ consulenza per la progettazione ed il conseguimento delle certificazioni in ambito energetico anche diretta a fornire informazioni esecutive sulle modalità di utilizzo dell'energia all'interno del sito/sistema produttivo aziendale, compresi gli studi atti alla riduzione dei consumi elettrici, termici, frigoriferi e di qualsiasi altra forma di energia del processo produttivo (manifatturiero e dei servizi) ed alla riduzione dei consumi elettrici, termici, frigoriferi e di qualsiasi altra forma di energia nelle fasi aziendali a corredo dei processi produttivi (amministrazione, trasporti, illuminazione, riscaldamento, climatizzazione degli edifici facenti capo al sito produttivo, etc.), escludendo gli interventi sugli involucri edilizi, relativi alla tutela dell'ambiente;
- ❖ l'ottenimento delle certificazioni a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria; tali spese riguardano esclusivamente l'acquisizione della prima certificazione, con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione;
- ❖ attività di assessment finalizzata all'accrescimento delle potenzialità del beneficiario attraverso servizi di analisi e orientamento specialistico, anche di avvicinamento ai servizi digitali e virtuali;
- ❖ sviluppo di logiche di "service eco system" per superare la frammentazione dell'offerta e creare un portafoglio ampio di servizi integrati, sul modello delle reti di impresa.

29

6.5.2 Internazionalizzazione

Per la **transizione giusta** la strategia regionale attribuisce un ruolo determinante anche alla capacità delle PMI di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI anche attraverso azioni di internazionalizzazione.

Tali consulenze potranno riguardare:

- ❖ sviluppo di progetti per la crescita competitiva delle imprese sui mercati esteri (es.: ricerca di partner esteri, scouting di nuovi mercati di sbocco, partecipazione collettiva a eventi/fiere internazionali, partecipazione a gare e progetti di fornitura internazionali);
- ❖ iniziative per migliorare l'approccio al mercato globale (es.: digitalizzazione dei processi aziendali, digital marketing, web marketing, acquisizione di tecnologie che favoriscano l'e-commerce e le piattaforme integrate per il trade marketing);
- ❖ ricerca di partner e/o di investitori internazionali per lo sviluppo di processi/prodotti;

pugliasviluppo

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

- ❖ l'ottenimento delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO);
- ❖ protezione del marchio dell'impresa all'estero;
- ❖ assistenza specialistica afferente al programma agevolato sul versante legale, doganale, contrattuale o fiscale sui mercati internazionali;
- ❖ preparazione di un piano export digitale e di un piano di sviluppo sui mercati obiettivo del progetto (sono esclusi i meri studi di mercato) attraverso l'utilizzo di un Temporary Export Manager (TEM) e/o digital export manager come definiti all'Allegato n.1 Glossario parte integrante e sostanziale dell'Avviso;
- ❖ progettazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera, promozione del sito compreso il monitoraggio e la reportistica dei risultati;
- ❖ consulenza e assistenza tecnica per l'avvio e lo sviluppo della promozione e commercializzazione on line b2b e b2c (es.: consulenza e formazione per l'utilizzo di piattaforme / sistemi di smart payment internazionali);
- ❖ progettazione di video, cataloghi, repertori, depliant, altri materiali (anche digitali) redatti in lingua diversa dall'italiano;
- ❖ supporto e affiancamento dell'impresa per consentire una più ampia presenza dei prodotti regionali pugliesi nelle piattaforme di e-commerce internazionali e di market place;
- ❖ integrazione dei canali di marketing on-line per aumentare la visibilità del brand aziendale all'estero;
- ❖ analisi e ricerche su mercati esteri per la predisposizione di studi di fattibilità volti a valutare le potenzialità dell'impresa con riferimento a una o più linee di prodotto e a specifici mercati di sbocco.

30

6.5.3 Partecipazione a fiere

La partecipazione alle fiere può rivelarsi particolarmente efficace per promuovere e consolidare la presenza dell'impresa in nuovi mercati e per sostenere le eccellenze tecnologiche e produttive regionali; attraverso la partecipazione a fiere di importanza nazionale o internazionale, infatti, l'impresa può creare occasioni di incontro con altri operatori del settore e di settori contigui e può attrarre investitori sia nazionali che esteri. Le fiere, sia in presenza che digitali ed anche nella modalità temporanea (cfr. articolo 10 comma 13 dell'Avviso) consentono, infine, di diffondere i prodotti e servizi "made in Puglia" e divulgarne le caratteristiche identitarie.

Sono ammissibili, nell'ambito di questo programma, le seguenti voci di spesa:

- a. Affitto area espositiva;
- b. Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
- c. Allestimento e progettazione dello stand;
- d. Hostess e interpretariato.

pugliasviluppo

PUGLIA

COESIONE
ITALIA 2014-2020
ITPCofinanziato
dall'Unione europeaPresidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sudREGIONE
PUGLIA

31

Nell'ambito dei programmi di consulenza di cui al paragrafo 6.5 non sono ammissibili e finanziabili:

- i servizi a carattere continuativo e periodico;
- i servizi connessi al normale funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale, le spese di pubblicità e di mera promozione commerciale);
- le spese di vitto, viaggio e alloggio.

7 Presentazione e istruttoria della domanda di agevolazione

La domanda di agevolazione è presentata secondo le modalità stabilite dall'articolo 12 dell'Avviso ed in conformità alla modulistica prevista dalla piattaforma on line "Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione Taranto", incluso il "questionario ex ante". Tale documentazione è integralmente riportata nell'Allegato n. 4 "Modulistica domanda di agevolazione" all'Avviso che l'impresa dovrà compilare telematicamente.

La verifica riguarderà la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, l'ammissibilità, la pertinenza, la congruità delle spese di progetto e l'organicità e la funzionalità del programma presentato.

Il Business Plan sarà corredato dalla documentazione ivi richiesta, nonché dalla documentazione di seguito elencata.

Con riferimento all'eventuale acquisto di immobili e fabbricati, occorrerà fornire:

- a) documentazione amministrativa relativa all'avvio dell'iter e/o all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie complete di allegati (principali elaborati grafici, lay out, etc.);
- b) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc.

Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

- c) principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;
- d) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso; per l'eventuale acquisto dell'immobile e del suolo, nell'ambito della relazione tecnica estimativa asseverata di tecnico abilitato sarà distinto il valore dell'immobile rispetto al valore del suolo e ne sarà attestata la congruità.

PUGLIA



Con riferimento all'eventuale realizzazione di lavori di costruzione occorrerà fornire computo metrico relativo alle opere edili e/o agli impianti generali redatto in maniera puntuale, dettagliata e con indicazione chiara delle quantità; lo stesso dovrà essere redatto facendo riferimento al Prezziario della Regione Puglia vigente; per ciascuna voce riportata nel computo metrico, dovrà essere inserito il codice di riferimento e la descrizione tratta dal Prezziario Regionale ed il relativo costo. In caso di voci di spesa non incluse nel Prezziario Regionale, si dovrà procedere alla redazione di specifica "analisi nuovi prezzi" secondo le modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore.

32

Con riferimento all'eventuale acquisto di beni si rammenta che gli impianti e i macchinari devono essere coerenti con l'Industria 4.0 e con il Green Deal europeo, e devono essere compatibili con le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica, energetica o digitale.

Con riferimento alle consulenze o servizi specialistici, i relativi preventivi di spesa / contratti dovranno essere corredati dal curriculum vitae del prestatore di servizi o, in caso di società, devono essere forniti documenti attestanti le qualifiche, le esperienze e la capacità a prestare la consulenza o servizio specifico.

In caso di forniture da imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa beneficiaria le spese per lavori e beni materiali, a titolo meramente esemplificativo opere murarie e assimilate, impianti, macchinari, attrezzature ed arredi, possono essere ammissibili a condizione che siano supportate da perizia giurata di un tecnico abilitato, che dichiari:

- di essere in rapporto di terzietà con l'impresa fornitrice e beneficiaria (esterno all'organizzazione del proponente e di non avere vincoli di dipendenza e parentela con l'azienda o con il/i titolare/i dell'azienda proponente e fornitrice);
- la composizione della fornitura oggetto di perizia;
- la documentazione inerente l'acquisto relativo alla fornitura oggetto di perizia;
- l'eventuale manodopera necessaria alla realizzazione della fornitura oggetto di perizia;
- l'equità dei prezzi in linea con quelli di mercato;
- l'esclusione di eventuali rifatturazioni intermedie, di provvigioni di intermediazione o di vizi derivanti da pratiche occulte o da operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il prezzo di vendita della fornitura oggetto di perizia;
- che l'oggetto della fornitura rientri nell'ambito della normale attività di produzione e vendita esercitata dall'impresa fornitrice;

PUGLIA

COESIONE
ITALIA 2014-2020
ITPCofinanziato
dall'Unione europeaPresidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sudREGIONE
PUGLIA

- la fornitura oggetto di perizia, ove pertinente, è venduta allo stato “nuovo di fabbrica”.

33

Inoltre, in relazione alla sostenibilità ambientale dell’iniziativa, l’impresa dovrà produrre la documentazione richiesta e/o dimostrare l’avvio delle procedure necessarie all’ottenimento dei pareri/autorizzazioni richiesti.

Infine, l’impresa sarà tenuta a produrre ogni eventuale ulteriore documentazione richiesta ai fini istruttori della domanda di agevolazione.

8 Regole per il riconoscimento delle spese in Innovazione

Si specifica che le spese di Innovazione ammissibili sono esclusivamente quelle rilasciate dai soggetti abilitati a fornire tali prestazioni, come elencati al comma 7 dell’articolo 10 dell’Avviso.

Le spese riconoscibili sono classificabili come segue:

costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze/competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato tramite una transazione effettuata e che non comporti elementi di collusione.

In questa voce rientrano **i costi della ricerca acquisita** contrattualmente da Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato. Inoltre, le condizioni relative all’operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e che non comporti elementi di collusione. Tali attività devono risultare affidate attraverso contratti contenenti il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione, l’impegno orario, il periodo di svolgimento, l’output previsto e l’importo.

L’appalto o il subappalto di attività a Università e/o centri di ricerca o a partner industriali non è da considerarsi come collaborazione effettiva e quindi non sono attività da considerarsi valide ai fini delle premialità contemplate dall’Avviso.

Nell’ambito **dei beni immateriali (conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza)** verranno inclusi i costi relativi alla brevettazione industriale ed ai diritti di proprietà intellettuale, tra cui quelli di seguito riportati:

- tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
- i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

c. i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

34

I costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto riguardano consulenze specialistiche, il cui costo sarà riconoscibile in base al numero di giornate rendicontate (1 giornata di consulenza = 8 ore).

Il costo massimo riconoscibile per giornata, ai fini del calcolo del contributo, è calcolato in base alle tariffe massime che si riportano di seguito:

Tabella n. 1 – fasce di costo dei consulenti sulla base dell'esperienza maturata

LIVELLO	ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA	TARIFFA MAX GIORNALIERA
I	OLTRE 15 ANNI	€ 600,00
II	10 – 15 ANNI	€ 550,00
III	5 – 10 ANNI	€ 400,00
IV	2 – 5 ANNI	€ 300,00

Si precisa che l'esperienza richiesta, utile alla definizione della tariffa massima giornaliera, è da riferirsi al singolo consulente che dovrà dimostrare adeguate competenze ed esperienza diretta.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi abbiano partecipazioni reciproche a livello societario o abbiano i medesimi amministratori, la spesa deve essere imputata al costo al netto di ogni ricarico.

In sede di rendicontazione, ai fini del riconoscimento dei costi relativi a questa voce, dovrà essere presentata dettagliata documentazione tecnico-economica sufficiente a dimostrare le motivazioni della scelta effettuata nonché la congruità dei costi preventivati ed i risultati acquisibili a valle dell'intervento, la cui proprietà deve rimanere al soggetto beneficiario del contributo.

In fase di rendicontazione delle attività, la documentazione giustificativa di spesa consiste in:

- ✓ Titolo costituente "impegno giuridicamente vincolante" (offerta, preventivo sottoscritto per accettazione, ordine) e contratto di fornitura;
- ✓ Fatture di acquisto;
- ✓ Documentazione attestante l'avvenuto pagamento tracciabile delle fatture;
- ✓ Dichiarazione di quietanza liberatoria del fornitore;

PUGLIA

COESIONE
ITALIA 2014-2020
ITPCofinanziato
dall'Unione europeaPresidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sudREGIONE
PUGLIA

- ✓ Evidenza della registrazione delle fatture sui libri contabili (IVA, Giornale, nonché dei pagamenti sul libro Giornale.
- ✓ Dichiarazione di prestazione di consulenza, secondo lo standard reso disponibile sul portale istituzionale.

35

In sede di rendicontazione sarà fornita una Relazione finale tecnico-scientifica secondo lo standard reso disponibile sul portale istituzionale, nell'ambito della quale l'impresa ed il fornitore dell'Innovazione, dopo aver riepilogato i dati salienti del progetto, descriverà dettagliatamente le attività svolte, anche mediante grafici e materiale fotografico, i risultati finali conseguiti, gli aspetti di interesse tecnico-scientifico, la validità industriale del progetto con particolare riferimento alle modalità ed i tempi di esecuzione, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni originarie del progetto di Innovazione.

9 Regole per il riconoscimento delle spese per Formazione (applicazione dei costi unitari semplificati)

Il costo ammissibile degli interventi formativi è determinato attraverso l'utilizzo di un'opzione semplificata di costo, giusto Reg. Delegato (UE) n. 2023/1676. L'opzione semplificata di costo si sostanzia in un Costo Standard Unitario ora/partecipante, che definisce il parametro di riferimento per il calcolo complessivo del costo del programma formativo ammissibile, secondo la durata per il numero dei partecipanti.

L'unità di costo standard adottata copre tutte le tipologie di costo dell'intervento formativo (come determinate nelle tabelle seguenti) ed il valore ammissibile a contributo è determinato attraverso la verifica della pista di controllo dell'intervento formativo che comprende out-put a processo e/o a risultato.

Eventuali difformità degli out-put a processo e/o a risultato determinano rettifiche finanziarie come successivamente specificato.

Tabella n.2

Importi per la formazione di persone occupate (in EUR)

	IT
Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR)	27,90
Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione (EUR)	25,30

Gli importi di cui alla tabella n.2 sono moltiplicati per l'indice del pertinente programma regionale, che per la Puglia è pari a 0,82; pertanto, i valori correttamente adottati a norma del Reg. Delegato (UE) n. 2023/1676 sono i seguenti:

PUGLIA



UCS	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027	IT
Costo 1	Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR)	22,88
Costo 2	Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione (EUR)	20,75

36

Pertanto, il costo standard riconoscibile è composto dall'importo complessivo del costo unitario 1 e del costo unitario 2 pari a complessivi € 43,63/h/partecipante. Esclusivamente in presenza di costi salariali ammissibili ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, il Costo unitario 2 non potrà essere riconosciuto per il medesimo partecipante.

Out-put sottoposti a verifica per il riconoscimento del contributo

La spesa ammissibile e, conseguentemente, le modalità di riconoscimento del costo dell'intervento formativo da parte dell'AdG è basata sulla realizzazione del processo, valorizzata attraverso l'Unità di Costo Standard oraria ai sensi del Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023.

Esempio di calcolo² del contributo per un Piano Formativo con singola azione formativa per n. 18 lavoratori della durata di n. 70 ore, in assenza di cause di incremento dell'intensità di aiuto del 10%, ed in assenza di irregolarità:

Tipologia Impresa	ore	lavoratori	UCS/ora/allievo	Costo Totale Piano	Intensità Aiuto	Cofinanziamento	Contributo erogabile in assenza di irregolarità
Piccole imprese	70	18	43,63	54.973,80	70 %	30%	38.481,66

In merito al cofinanziamento, l'impresa proponente potrà documentare la copertura degli interventi formativi per la parte non agevolata.

Gli interventi saranno soggetti alle verifiche di gestione ai sensi dell'art. 74.1.a.ii del Reg. (UE) n. 1060/2021; le tabelle seguenti definiscono le condizioni per il sostegno all'operazione e le tipologie di irregolarità con le conseguenti decurtazioni da applicare per il riconoscimento della spesa ai beneficiari:

² L'esempio è condotto sulle intensità di aiuto previste dall'Avviso, non tiene conto di eventuali percentuali aggiuntive dell'intensità di aiuto dovute al coinvolgimento di lavoratori svantaggiati e/o disabili, come previsto dalla normativa vigente ivi richiamata. Non tiene, altresì, conto di costi salariali per i medesimi lavoratori avviati alla formazione, per i quali il Costo Unitario 2 non potrà essere riconosciuto.

PUGLIA

COESIONE
ITALIA 2014-2020
ITPCofinanziato
dall'Unione europeaPresidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sudREGIONE
PUGLIA

Condizioni per il sostegno		
Irregolarità	Tipologia dell' irregolarità	Modalità applicative
Generali	<ul style="list-style-type: none"> Assenza degli out-put: Assenza delle dichiarazioni degli apprendimenti somministrate ai discenti, debitamente firmate e datate. Assenza degli out-put: Assenza della relazione dettagliata delle attività svolte. Mancato utilizzo dei registri di presenza delle attività 	<ul style="list-style-type: none"> mancato riconoscimento del 100% della sovvenzione
	<ul style="list-style-type: none"> Mancato completamento dell'intero intervento formativo 	<ul style="list-style-type: none"> mancato riconoscimento del 100% della sovvenzione
	<ul style="list-style-type: none"> Assenza di rilevamento della presenza 	<ul style="list-style-type: none"> mancato riconoscimento del 100% dell'UCS/ora per assenza del singolo partecipante
Specifiche	<ul style="list-style-type: none"> Partecipante che non raggiunge la percentuale minima di frequenza pari al 50% del monte ore previsto per l'intervento cui è iscritto 	<ul style="list-style-type: none"> mancato riconoscimento del 100% dell'UCS/ora del singolo partecipante in caso di frequenza inferiore al 50% del monte ore previsto
	<ul style="list-style-type: none"> Partecipante che raggiunge una percentuale di frequenza tra il 50% ed il 70% del monte ore previsto per l'intervento cui è iscritto 	<ul style="list-style-type: none"> Riconoscimento del 60% dell'UCS/ora del singolo partecipante in caso di frequenza tra il 50% ed il 70% del monte ore previsto
	<ul style="list-style-type: none"> Partecipante che supera una percentuale di frequenza del 70% del monte ore previsto per l'intervento cui è iscritto 	<ul style="list-style-type: none"> Riconoscimento del 100% dell'UCS/ora del singolo partecipante in caso di frequenza superiore al 70% del monte ore previsto

37

Ai fini del riconoscimento della spesa degli interventi formativi, in fase di rendicontazione dell'intervento, dovrà essere acquisita e trasmessa dal beneficiario, e resa disponibile in caso di controlli, la documentazione oggetto di rendicontazione.

Per ogni Programma Formativo, al fine del valido riconoscimento del contributo pubblico, dovrà essere prodotta la seguente documentazione per singola azione:

- relazione dettagliata delle attività svolte;
- test intermedi di valutazione degli obiettivi di apprendimento;
- dichiarazione degli apprendimenti;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000 del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dell'ente formatore nella quale viene dato atto dei locali in cui si è svolta l'attività formativa e dell'utilizzo delle attrezzature utilizzate per le attività realizzate;
- registro presenze debitamente compilato;
- prospetto riepilogativo delle ore di frequenza dei partecipanti.

In occasione dei controlli regionali, sia *in itinere* sia a completamento del percorso formativo, tale documentazione dovrà essere messa a disposizione.

L'Avviso Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione, per definire il costo totale dell'intervento, sia a preventivo che a consuntivo, si avvale dell'adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dal punto 3 Allegato al Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023.

PUGLIA

Cofinanziato
dall'Unione europeaPresidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sudREGIONE
PUGLIA

10 Cessione del credito

È consentito che il Soggetto beneficiario delle agevolazioni possa rilasciare regolare procura speciale all'incasso o effettuare cessioni di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine le cessioni del credito e le procure speciali devono essere notificate alla Regione per la conseguente presa d'atto.

38

11 Contrasto al lavoro non regolare: Clausola sociale (art. 17 dell'Avviso)

L'applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

12 Obblighi informativi

Si rammenta che, nel rispetto dei Regolamenti U.E. in materia di azioni informative e pubblicitarie, i Soggetti Beneficiari dovranno seguire le istruzioni sulle modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario ai sensi dell'ALLEGATO IX del RDC 1060/2021 Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50.

Con particolare riferimento agli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione a carico del Beneficiario, questi si impegna a:

- fornire, sul sito web, ove esistente, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- per le operazioni il cui costo totale supera € 500.000,00, non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, esporre targhe e/o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione (conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Regolamento UE 2021/1060);

PUGLIA

COESIONE
ITALIA 2014-2020
ITPCofinanziato
dall'Unione europeaPresidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sudREGIONE
PUGLIA

- per le operazioni il cui costo totale non supera € 500.000,00, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

40

Qualora in fase di controllo sia riscontrato il mancato rispetto da parte del Beneficiario degli obblighi concernenti l'uso dell'emblema dell'Unione e/o l'utilizzo dello stesso in maniera non conforme alle prescrizioni di cui al precitato allegato IX, ovvero nel caso sia riscontrato il mancato adempimento a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 50 del RDC, si procederà a diffidare il Beneficiario a porre in essere, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di quanto accertato, le opportune azioni correttive, pena la soppressione fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

13 Obblighi di rendicontazione e monitoraggio

Le rendicontazioni avverranno tramite il sistema informativo del PN JTF "ReGiS", sistema sviluppato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare il processo di attuazione del Programma, assicurando la tracciabilità e trasparenza delle operazioni e l'efficiente scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Programma, in linea con l'effettiva operatività del sistema medesimo. Questo strumento, grazie al continuo e tempestivo flusso di dati immessi dall'Autorità di Gestione, dalle strutture degli Organismi Intermedi e dai beneficiari finali, fornisce un quadro informativo sull'insieme delle operazioni finanziate e sullo stato di avanzamento delle erogazioni finanziarie, delle procedure e della realizzazione degli interventi. Il Beneficiario è tenuto ad aggiornare tempestivamente in ReGiS le informazioni relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale, conferendo al sistema – aggiornando/rettificando ove già presenti – tutti i dati richiesti, tra cui:

- gli avanzamenti procedurali (sezioni "cronoprogramma/costi" > "iter di progetto"; "soggetti correlati"; titolare effettivo);
- gli avanzamenti finanziari ("gestione spese" > "pagamenti a costi reali", "giustificativi di spesa" e "impegno"), nonché i dati relativi alla pianificazione dei costi e alle relative voci di spesa (sezione "cronoprogramma/costi" > "piano dei costi" e "quadro economico");
- gli avanzamenti fisici, incluso il contributo delle attività al conseguimento degli indicatori di output e di risultato ("indicatori");
- ogni altra informazione/dato richiesto dalla natura degli interventi, dalla normativa nazionale ed europea applicabile, dai *target* del PN alla cui realizzazione le attività concorrono.

Il beneficiario deve inoltre garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, al fine di consentire l'espletamento delle

PUGLIA

COESIONE
ITALIA 2014-2020
ITFCofinanziato
dall'Unione europeaPresidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sudREGIONE
PUGLIA

verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione di interventi nell'ambito del PN JTF.

41

Tutta la documentazione inerente all'attuazione dell'Operazione ammessa a finanziamento dovrà essere conservata presso la sede del Beneficiario, in originale o in formato elettronico conforme alla normativa vigente, per un periodo di almeno cinque (5) anni decorrenti dal 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato l'ultimo pagamento da parte dell'Autorità di gestione al Beneficiario, ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Tale documentazione dovrà inoltre essere messa a disposizione, su richiesta, per eventuali controlli e verifiche da parte dell'Amministrazione regionale e degli altri organismi competenti nazionali e comunitari.

Anche le fasi di rendicontazione e controllo delle spese sostenute vengono gestite attraverso il sistema ReGiS.

Infatti, accanto all'obbligo di monitorare costantemente lo stato di avanzamento delle attività progettuali e di documentare, alle scadenze previste, il raggiungimento degli obiettivi realizzativi, il beneficiario è tenuto a:

- ↳ inserire regolarmente sulla piattaforma Regis le spese sostenute (mandati di pagamento, fatture elettroniche ecc.) nella Tile "Anagrafica progetto" nella sezione "Gestione Spese", sottosezioni "Pagamenti a Costi reali" e "Giustificativi di spesa";
- ↳ rendicontare le spese sostenute, selezionando le singole spese precedentemente inserite e procedendo all'elaborazione e alla trasmissione del Rendiconto di progetto attraverso le funzionalità rese disponibili dal Sistema Informativo.

Pertanto, il Soggetto Attuatore trasmette, tramite il Sistema Regis, il Rendiconto di Progetto, contenente la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e la documentazione giustificativa idonea a dimostrare la corretta esecuzione procedurale e finanziaria dell'intervento, nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento.

I Rendiconti di Progetto, unitamente alla documentazione probatoria caricata a sistema, sono sottoposti ai controlli di competenza dell'Amministrazione regionale, dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit e della Commissione Europea.

Ulteriori informazioni relative all'utilizzo del sistema ReGiS e agli obblighi del beneficiario sono riportati nei Manuali consultabili nella pagina internet del Programma <https://www.itf.gov.it/sigeco/> nonché nel Documento informativo per il beneficiario che verrà allegato alla determina regionale di ammissione di cui al comma 17 dell'articolo 12 dell'Avviso MiniPIA.

PUGLIACofinanziato
dall'Unione europeaPresidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sudREGIONE
PUGLIA

ALLEGATO N. 5

MINI PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE TARANTO

(MINI PIA TARANTO)

CRITERI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

Sommario

Premessa	2
1. Procedure e Criteri per l'istruttoria delle domande di agevolazione (art. 12 dell'Avviso).....	2
1.1 Criteri di ammissibilità formale	2
1.2 Criteri di ammissibilità sostanziale	3
1.3 Valutazione degli Investimenti Produttivi	5
1.4 Valutazione del progetto di Innovazione	6
1.5 Valutazione delle Consulenze specialistiche	8
1.6 Valutazione degli Interventi Formativi	10

Premessa

Le procedure e i criteri sono stati implementati nella piattaforma telematica e, pertanto, l'impresa avrà evidenza di ogni passaggio mediante la compilazione delle sezioni previste dal sistema.

L'esito finale della valutazione istruttoria resta di esclusiva competenza degli organi preposti; gli esiti saranno notificati all'impresa mediante Determina Dirigenziale di ammissione al termine dell'istruttoria (cfr. articolo 12 comma 17 dell'Avviso).

Come disposto dall'Avviso, Puglia Sviluppo e la Regione si riservano la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione, esclusivamente mediante piattaforma telematica.

1. Procedure e Criteri per l'istruttoria delle domande di agevolazione (art. 12 dell'Avviso)

1.1 Criteri di ammissibilità formale

Tale verifica riguarda la correttezza formale dell'istanza, ovvero la verifica della sussistenza dei requisiti formali della domanda mediante l'accertamento della conformità della documentazione presentata; in particolare, ove l'istanza ed il business plan siano incompleti e/o non conformi (non contengano informazioni necessarie e sufficienti per poter avviare la verifica sostanziale di cui ai punti successivi) si procederà alla richiesta di chiarimenti/integrazioni.

Con riferimento alla **localizzazione**, in conformità a quanto stabilito dal PE di Taranto, si verificherà che l'iniziativa sia localizzata in uno dei seguenti comuni:

2

pugliasviluppo

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San G., Sava, Statte, Taranto e Torricella.

In caso di esito positivo, l'istruttoria prosegue con la fase di verifica successiva.

In caso di esito negativo, l'istanza presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.

1.2 Criteri di ammissibilità sostanziale

Tale verifica riguarda tutte le domande valutate formalmente ammissibili che sono esaminate in relazione alla:

- 1.2.1 alla coerenza con la strategia regionale di specializzazione intelligente;
- 1.2.2 all'impatto della proposta progettuale in termini di contenuto tecnologico e/o crescita potenziale del fatturato;
- 1.2.3 alla portata innovativa e trasferibilità dell'iniziativa proposta.

La proposta deve presentare espliciti elementi di innovazione, come definiti dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 e s.m.i. e dalla Smart Specialization Strategy 2030 della Regione Puglia, oltre a chiarire come il progetto contribuisca alla transizione verso un'economia climaticamente neutra; tali elementi devono essere compiutamente rappresentati ed esplicitati. Il progetto deve, pertanto, evidenziare il grado di innovazione ed in quali termini contribuisce a:

- far fronte a gravi sfide socio-economiche derivanti dalla trasformazione digitale ecologica ed energetica,
- avviare/consolidare processi di economia circolare,
- favorire processi di transizione verso la neutralità climatica e la sostenibilità, rafforzando la competitività e qualificando l'occupazione.

Infine, sarà posta particolare attenzione alla presenza nel progetto di metodologie e soluzioni innovative e di rilevanza tecnico scientifica rispetto allo stato dell'arte sulla base delle informazioni fornite nel business plan.

- 1.2.4 all'introduzione di tecnologie innovative per la gestione dell'inquinamento volte a ridurre e/o trattare le emissioni industriali in aria, acqua e suolo, di sostanze inquinanti.

Tale valutazione sarà basata sulle informazioni riportate nel business plan che specificano come l'iniziativa possa fornire un contributo alla transizione verso un'economia sostenibile ed ecocompatibile. Tale verifica, che costituisce un criterio sostanziale ai sensi dell'articolo 12 dell'Avviso, riguarderà il rispetto del principio del DNSH e Climate Proofing ed è condotta secondo le modalità esplicitate al comma 14 dell'articolo 12 dell'Avviso nonché all'articolo 4 dell'Allegato 2.

- 1.2.5 alla realizzabilità tecnica ed ambientale ed alla compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio.

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

Tale verifica costituisce un criterio sostanziale ai sensi dell'articolo 12 dell'Avviso e riguarderà il programma di Investimento Produttivo, obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di agevolazione, analizzato al successivo articolo 1.3.

- 1.2.6 al contributo alla mitigazione degli effetti della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare nelle aree oggetto di intervento con specifico riguardo all'impatto in termini di riduzione dei costi sociali (in primis occupazionali), economici e ambientali derivanti dalla transizione;

Tale valutazione sarà basata sulle informazioni riportate nella Scheda Ambientale, ove applicabile, e terrà anche conto delle caratteristiche legate all'incremento occupazionale, sia in termini numerici che in termini qualitativi.

- 1.2.7 alla qualità della domanda in termini di:

- ❖ definizione degli obiettivi, analisi di mercato, benefici attesi e risultati conseguibili.

La proposta progettuale deve chiarire quali sono gli obiettivi che si intende conseguire e come tali finalità possono apportare un miglioramento dell'operatività dell'impresa, della gestione dei processi, delle tecnologie applicate dalla stessa ed in quale modo il progetto contribuisca ad uno sviluppo della competitività dell'impresa ed alla valorizzazione delle risorse dedicate nell'ottica di mitigazione degli effetti della transizione.

La valutazione, di carattere qualitativo, riguarda la chiara esplicitazione degli obiettivi dell'intervento, in termini di finalità dell'iniziativa; il progetto deve, pertanto, essere presentato in maniera dettagliata ed articolata, in ordine ai diversi programmi di investimento proposti. Con riferimento alla compatibilità della struttura del programma di investimento con il mercato di riferimento saranno analizzate le seguenti informazioni:

- Settore di riferimento e appropriatezza delle ipotesi di mercato;
- Analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità;
- Adeguatezza delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali specifici del progetto;
- Capacità dell'investimento di generare effetti positivi di indotto sul territorio.

Le suddette informazioni mirano a chiarire quanto i benefici attesi siano effettivamente attendibili ed ottenibili attraverso il programma proposto.

- ❖ adeguatezza tecnico - organizzativa del soggetto proponente.

La valutazione, di carattere qualitativo, riguarda la rappresentazione fornita in merito ad eventuali riassetti dell'impresa con riguardo a profili tecnico manageriali che facilitino il processo di transizione e consentano un più agevole conseguimento della mitigazione degli effetti della transizione e riconversione green dell'impresa o di consolidamento di aspetti di economia sostenibile.

- ❖ alla pianificazione ed organizzazione dell'evoluzione aziendale verso i temi del cambiamento (transizione ecologica/economia circolare/introduzione di tecnologie innovative, strategie



gestionali e di sviluppo, internazionalizzazione e marketing) anche attraverso azioni di open innovation.

Tale verifica, che costituisce un criterio sostanziale ai sensi dell'articolo 12 dell'Avviso, riguarderà precipuamente il programma di Consulenze specialistiche facoltativo nell'ambito della presentazione della domanda di agevolazione e che, qualora previsto, è trattato al successivo articolo 1.5.

1.2.8 agli aspetti occupazionali e di qualificazione delle risorse.

Tale analisi è effettuata sulla base delle informazioni fornite dal soggetto proponente e dagli eventuali soggetti aderenti nel business plan ed è finalizzata a valutare la chiarezza ed attendibilità degli effetti occupazionali con riferimento al settore in cui ricade l'iniziativa. Particolare attenzione sarà rivolta all'occupazione generata dall'intervento, disaggregata per genere e con l'eventuale esplicitazione dell'occupazione di lavoratori disabili e svantaggiati. In tale contesto il dato di partenza, preso in considerazione, è quello relativo al numero di dipendenti (in termini di ULA) nei dodici mesi precedenti la presentazione della istanza di accesso riferito all'organico aziendale presente nel territorio della Regione Puglia. Gli effetti occupazionali dell'intervento saranno valutati con riferimento al mantenimento dell'occupazione preesistente nella provincia di Taranto e all'incremento proposto, che dovrà riguardare nuove assunzioni presso l'unità oggetto di agevolazione; tale incremento dovrà essere adeguatamente commisurato ai dati del progetto e non potrà essere costituito da trasferimenti di personale occupato in altre unità locali ubicate nello SEE anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o collegamento con l'impresa proponente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Il conteggio del calcolo delle ULA è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.

1.3 Valutazione degli Investimenti Produttivi

La valutazione dell'investimento produttivo, verificata positivamente la qualità e la validità della proposta progettuale di cui al precedente punto 1.2.8, prosegue come di seguito indicato.

1.3.1 coerenza dei costi da sostenere, realizzabilità tecnica ed ambientale e compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio

L'analisi prenderà in considerazione il grado di fattibilità tecnica ed amministrativa dell'iniziativa; a tal proposito, sarà oggetto di valutazione la documentazione prodotta relativamente al titolo di disponibilità della sede (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) oggetto di richiesta di agevolazioni. Tale titolo di disponibilità deve essere registrato e deve presentare una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati. Inoltre, i costi sono proposti mediante relazione tecnico estimativa di un tecnico abilitato che assevera la congruità delle spese.

Dovrà essere attestata, altresì, la conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, con esplicito riferimento all'intervento oggetto di agevolazione, nonché l'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

concessioni e/o autorizzazioni e/o la necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti. Sarà anche esplicitata la tempistica necessaria per la realizzazione dell'investimento che deve essere compatibile con le previsioni dell'Avviso (art. 15 comma 4).

L'iniziativa si considera non cantierabile e pertanto esclusa, nei seguenti casi:

- I. mancata individuazione del suolo/lotto ove verrà realizzato l'investimento;
- II. evidente incompatibilità dell'iniziativa con gli strumenti urbanistici vigenti;
- III. marcati scostamenti tra previsioni per l'avvio/conclusione degli investimenti e tempi occorrenti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, pareri propedeutici al loro avvio.

Per la stima dei tempi di conclusione dei procedimenti si fa riferimento a disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle indicazioni delle amministrazioni/enti procedenti.

Si rammenta che la relazione tecnico estimativa asseverata da un tecnico abilitato dovrà fornire, qualora previsto l'acquisto di immobile, la valutazione del suolo separata dal valore dell'immobile.

Nei casi di interventi di recupero e di riqualificazione di immobili esistenti e non utilizzati la succitata relazione tecnica attesterà l'inagibilità o inabitabilità dell'immobile non utilizzato da recuperare, allegando idoneo rilievo fotografico. Per "immobili esistenti e non utilizzati", previsti tra le opere murarie come interventi di recupero e di riqualificazione degli stessi, si intendono i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ai sensi del decreto legislativo del 2 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, (articolo 4, comma 5, lettera b)) che ha disposto una integrazione all'articolo 13, comma 3, d.l. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380) e l'immobile non deve essere utilizzato, neanche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

In relazione a quanto prescritto dall'articolo 10 comma 6 dell'Avviso, occorrerà verificare che non meno del 25% dell'investimento produttivo ammissibile sia assicurato attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.

Si rammenta che, in caso di esito negativo della valutazione degli Investimenti produttivi, l'intera domanda di agevolazione risulterà inammissibile in ragione dell'obbligatorietà dello stesso nell'ambito del MiniPIA.

1.4 Valutazione del progetto di Innovazione

La verifica riguarderà:

pugliasviluppo

PUGLIA


 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud


1.4.1 la rilevanza ed il potenziale innovativo della proposta in termini di avanzamento tecnologico (innovazione di prodotto e/o di processo) ed anche in termini di implementazione di strategie di transizione ecologica o di economia circolare e transizione digitale, anche attraverso azioni di open innovation;

1.4.2 la funzionalità dell'intervento al fabbisogno di innovazione rilevato

Tale verifica assume un rilievo fondamentale in ordine alla finalità di **“transizione giusta”** e costituisce un criterio sostanziale ai sensi dell'articolo 12 dell'Avviso, in ottica di mitigazione degli effetti della transizione.

L'innovazione definita nel progetto deve specificare se la proposta condurrà a nuovi processi o nuovi prodotti e quale sia stato il percorso decisionale alla base della scelta di investimento.

La proposta deve essere riconducibile ad uno o più elementi di innovazione definiti dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 e s.m.i. e dalla Smart Specialization Strategy 2030 della Regione Puglia. In particolare, il progetto deve tenere in considerazione i temi:

della transizione ecologica:

- intesa come attività di innovazione volta a favorire il business basato sul rispetto dell'ambiente e della sua sostenibilità, anche in termini energetici;

dell'economia circolare:

- intesa come un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile, contribuendo a ridurre al minimo i rifiuti;

della transizione digitale:

- anche trasversale alle precedenti temi, è intesa come capacità di rielaborare i processi aziendali utilizzando tecnologie digitali che li rendano più efficienti, più semplici e più accessibili o che aggiungano le tecnologie digitali ad un maggior numero di processi aziendali.

I programmi dovranno evidenziare una chiara coerenza con la strategia regionale “Smart Puglia 2030” (S3).

Ai fini dell'ammissibilità del programma di innovazione, saranno valutati i seguenti criteri ai quali sarà attribuito:

- un giudizio positivo con eventuali prescrizioni che dovranno essere rispettate ai fini del riconoscimento delle spese;
- o un giudizio negativo con relativa motivazione.

Criteri di valutazione	
Qualità della proposta sotto il profilo tecnico e gestionale in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'intervento	La valutazione riguarderà il livello di chiarezza e di dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> - attività proposte, - tempi di realizzazione, - obiettivi prefissati e risultati previsti.

7

PUGLIA

COESIONE
ITALIA 2014-2020
ITCofinanziato
dall'Unione europeaPresidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sudREGIONE
PUGLIA

<i>Esito Positivo /Negativo</i>	<i>Prescrizioni / Motivazione</i>
Rilevanza e potenziale della proposta in termini di avanzamento tecnologico (innovazione di prodotto e/o di processo)	La valutazione riguarderà il livello di novità delle attività che l'impresa proponente intende porre in essere rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato o nel territorio regionale o rispetto all'impresa ante-investimento
	La valutazione riguarderà l'innovatività degli aspetti tecnologici sviluppati
	La valutazione riguarderà il contributo del progetto di Innovazione proposto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie aziendali
<i>Esito Positivo /Negativo</i>	<i>Prescrizioni / Motivazione</i>
Grado di rispondenza dell'intervento al fabbisogno di innovazione rilevato	La valutazione riguarderà la reale esigenza di innovazione dell'impresa rilevata sulla base di quanto rappresentato nel business plan nonché l'adeguatezza del programma a soddisfare tale esigenza (in misura parziale, minima o rilevante)
<i>Esito Positivo /Negativo</i>	<i>Prescrizioni / Motivazione</i>
Coerenza dei costi stimati per l'intervento proposto.	
<i>Esito Positivo /Negativo</i>	<i>Prescrizioni / Motivazione</i>

A valle della valutazione sarà redatto un giudizio complessivo finale; si rammenta che, in caso di esito negativo della valutazione, l'intera domanda di agevolazione risulterà inammissibile in ragione dell'obbligatorietà del programma di innovazione nell'ambito del MiniPIA.

1.5 Valutazione delle Consulenze specialistiche

Tale verifica riguarderà:

- 1.5.1 [la pianificazione e l'organizzazione dell'evoluzione aziendale verso i temi del cambiamento \(transizione ecologica/economia circolare/introduzione di tecnologie innovative, strategie gestionali e di sviluppo, internazionalizzazione e marketing\);](#)

L'analisi del progetto di investimento in servizi di consulenza volti a migliorare il posizionamento competitivo dell'impresa, attraverso azioni di marketing, di co-design, di progettazione e di internazionalizzazione, qualora previsti, verterà sulla chiarezza ed appropriatezza degli obiettivi rispetto alle necessità aziendali e di mercato in termini di competitività, di evoluzione di carattere digitale/ecologica/energetica, di penetrazione di nuovi mercati ed internazionalizzazione e di acquisizione di certificazioni funzionali e strategiche rispetto al programma proposto.

Ai fini dell'ammissibilità del programma di consulenze specialistiche, saranno valutati i seguenti criteri ai quali sarà attribuito:

- un giudizio positivo con eventuali prescrizioni che dovranno essere rispettate ai fini del riconoscimento delle spese;
- o un giudizio negativo con relativa motivazione.

Criteri di valutazione	
In presenza di interventi di transizione digitale	Validità degli interventi di digitalizzazione in termini di investimenti in piattaforme e soluzioni digitali nei processi produttivi, organizzativi e di mercato delle PMI
	Validità degli interventi a supporto della trasformazione digitale delle imprese per la valorizzazione delle nuove funzionalità gestionali ed operative nonché del rafforzamento della sicurezza digitale
	Capacità degli interventi di innalzare il livello di maturità digitale dell'impresa proponente (incremento di almeno uno/due componenti, secondo la metodologia DESI, a seconda del livello iniziale di maturità alto/basso)
<i>Esito Positivo /Negativo</i>	<i>Prescrizioni / Motivazione</i>
In presenza di interventi di transizione ecologica / energetica e di economia circolare	compatibilità delle attività di consulenza programmate con la sostenibilità ambientale
	esplicitazione degli obiettivi di eco-innovazione / eco-efficienza / ecologia industriale
	previsione di follow up per il monitoraggio degli impatti economici e degli eventuali collegamenti con la trasformazione digitale.
<i>Esito Positivo /Negativo</i>	<i>Prescrizioni / Motivazione</i>
In presenza di interventi di Programmi di internazionalizzazione e di partecipazione a fiere	coerenza dei paesi target individuati rispetto alle potenzialità aziendali
	capacità di creare/rafforzare in maniera stabile la presenza dell'impresa sui mercati esteri
	coerenza della dimensione del soggetto proponente, del suo grado di internazionalizzazione, dei costi da sostenere e dei tempi di realizzazione rispetto alla proposta progettuale
<i>Esito Positivo /Negativo</i>	<i>Prescrizioni / Motivazione</i>
impatto delle consulenze sul rafforzamento delle "pari opportunità" per favorire una migliore integrazione nei confronti di donne e categorie deboli o svantaggiate di lavoratori	Azioni di miglioramento della qualità organizzativa aziendale e di inclusione degli addetti
	Rilevanza della componente femminile e giovanile nell'ambito del progetto
	strategie di conciliazione della vita-lavoro e di welfare aziendale
<i>Esito Positivo /Negativo</i>	<i>Prescrizioni / Motivazione</i>
Adeguatezza delle attività di consulenza a migliorare il posizionamento competitivo delle imprese in termini di crescita e sviluppo aziendale	
<i>Esito Positivo /Negativo</i>	<i>Prescrizioni / Motivazione</i>
Capacità del progetto di favorire una maggiore efficienza e integrazione dei processi aziendali interni ed esterni	
<i>Esito Positivo /Negativo</i>	<i>Prescrizioni / Motivazione</i>
Coerenza dei costi stimati rispetto alle professionalità coinvolte e ai tempi di realizzazione	
<i>Esito Positivo /Negativo</i>	<i>Prescrizioni / Motivazione</i>

A valle della valutazione sarà redatto un giudizio complessivo finale.

PUGLIA



1.6 Valutazione degli Interventi Formativi

La valutazione della proposta è effettuata sulla base della coerenza del programma con la strategia regionale "Smart Puglia 2030" (S3) e quindi alla riconducibilità con le aree di specializzazione intelligente come declinate nell'Avviso.

Il progetto deve partire da un'analisi dei bisogni formativi a livello aziendale.

La valutazione sarà effettuata con riguardo alla qualità progettuale in termini di coerenza ed efficacia del piano degli interventi rispetto alle finalità che si intende perseguire attraverso i percorsi formativi proposti.

Sarà valutato preliminarmente il grado di descrizione del contesto nel quale si sono manifestate le nuove necessità professionali e successivamente si analizzerà la completezza e affidabilità del fabbisogno formativo delineato in termini di ambiti di intervento e di risorse umane da impegnare in funzione degli obiettivi e delle competenze target da implementare.

Sarà, infine, valutata l'adeguatezza del contenuto delle azioni formative, dell'Organismo accreditato prescelto e delle metodologie indicate.

Ai fini dell'ammissibilità degli interventi formativi, saranno valutati i seguenti criteri ai quali sarà attribuito:

- un giudizio positivo con eventuali prescrizioni che dovranno essere rispettate ai fini del riconoscimento delle spese;
- o un giudizio negativo con relativa motivazione.

Criteri di valutazione	
Strategia di sviluppo delle competenze	accuratezza dell'analisi dei bisogni alla base dell'organizzazione del programma formativo e sua spendibilità ed applicazione
	coerenza, efficacia, chiarezza e completezza – rispetto alle varie aree e mansioni coinvolte degli obiettivi fissati (percorsi di aggiornamento, di reskilling e di valorizzazione delle risorse)
	risultati attesi e vantaggi concreti conseguibili, in termini di competenze e conoscenze specifiche funzionali all'iniziativa proposta
<i>Esito Positivo /Negativo</i>	<i>Prescrizioni / Motivazione</i>
Congruità dei tempi di realizzazione rispetto alla proposta progettuale	
<i>Esito Positivo /Negativo</i>	<i>Prescrizioni / Motivazione</i>
Coinvolgimento degli attori dell'ecosistema regionale nella predisposizione dei fabbisogni di competenze innovative	
<i>Esito Positivo /Negativo</i>	<i>Prescrizioni / Motivazione</i>
Capacità di acquisizione di competenze innovative e qualificate all'interno delle imprese	
<i>Esito Positivo /Negativo</i>	<i>Prescrizioni / Motivazione</i>
Potenziamento e sviluppo degli attuali livelli di competenze imprenditoriali e manageriali all'interno delle imprese	
<i>Esito Positivo /Negativo</i>	<i>Prescrizioni / Motivazione</i>
Grado di coinvolgimento nel progetto formativo di Università, Centri di ricerca, Fondazioni, ITS o altri soggetti istituzionali	

PUGLIA

COESIONE
ITALIA 2014-2020Cofinanziato
dall'Unione europeaPresidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sudREGIONE
PUGLIA

Esito Positivo /Negativo	Prescrizioni / Motivazione
--------------------------	----------------------------

A valle della valutazione sarà redatto un giudizio complessivo finale.

1.7 Valutazione degli Interventi di tutela ambientale

Ai fini dell'ammissibilità, la proposta sarà valutata secondo i seguenti criteri, sulla base della Relazione asseverata di un tecnico abilitato.

Sezioni comuni per a) misure di efficienza energetica e b) promozione dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento:

- Coerenza con le indicazioni del Piano Energetico Ambientale Regionale: Sì No
 - Rispetto delle normative vigenti relative allo sviluppo territoriale di azioni di intervento per la produzione di energia da fonti rinnovabili: Sì No
 - Eventuale coerenza con l'Allegato VI della Direttiva (UE) 2018/2001: Sì No
 - Riduzione del divario tra il fabbisogno energetico richiesto e quello prodotto per l'autoconsumo (*inserire il rapporto percentuale tra autoconsumo e fabbisogno su base annua nelle condizioni ante e post investimento*);
 - Cantierabilità del progetto in termini di tempistica prevista per l'avvio degli investimenti e per il loro termine;
- a) misure di efficienza energetica:
- Analisi dell'efficacia dell'operazione in relazione al costo dell'investimento, intesa come rapporto tra energia risparmiata e costo dei relativi investimenti (*in kWh/€*);
 - Ammodernamento degli impianti PV e di altri sistemi di autoproduzione di energia elettrica da FER, in relazione al proprio ciclo di vita, finalizzati all'autoconsumo (*inserire l'ammontare dell'energia prodotta su base annua con gli impianti oggetto di ammodernamento nelle condizioni ante e post investimento in kWh/anno*);
- b) la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento:
- Quantità di nuova energia prodotta da fonte rinnovabile **finalizzata all'autoconsumo**, anche mediante il ricorso a sistemi di accumulo in relazione ai fabbisogni energetici (*in kWh/anno*);
 - Realizzazione di sistemi per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi impianti ausiliari, in termini di tonnellate annue di idrogeno prodotte e relativi fabbisogni energetici (*in kWh/anno*) coperti da fonti rinnovabili (impianti ausiliari asserviti);
 - Analisi dell'efficacia dell'operazione in relazione al costo dell'investimento, intesa come rapporto tra energia prodotta da fonte rinnovabile e costo dei relativi investimenti;

PUGLIAPresidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

- Rendimenti termico ed elettrico dell'impianto di cogenerazione ad alto rendimento (*coefficienti di rendimento con riferimento alle quantità di energia effettivamente utilizzate nel sito*).

La valutazione della proposta avrà riguardo anche a:

- il conseguimento delle autorizzazioni amministrative;
- la coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione.